



INTESA SANPAOLO
LIFE

ExclusiveInsurance

RE101

Condizioni di Assicurazione

redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari
del Tavolo Tecnico ANIA Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

**Contratto di assicurazione sulla vita di Ramo III
(di tipo *unit-linked*), a premio unico e a vita intera**

Modello RE101- Ed. 09/2022

Data di validità: 10/09/2022

Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **Exclusive_{Insurance}** (cod. RE101).

Exclusive_{Insurance} appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita a premio unico e a vita interna di tipo *unit-linked* e consente di allocare il Premio, sulla base delle proprie esigenze, scegliendo fra una delle quattro tipologie di Percorsi di investimento disponibili: i Percorsi Guidati, i Percorsi Liberi, il Percorso Protetto e i Percorsi Opportunità.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in cinque sezioni, il cui contenuto é brevemente descritto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel seguito:

- **Sezione I - Il prodotto Exclusive_{Insurance}** (articoli 1 - 11) - che contiene: (i) la descrizione del prodotto e i requisiti per la sua sottoscrizione, (ii) la disciplina della Prestazioni Assicurata, della designazione del Beneficiario ed eventuale Referente terzo, (iv) la disciplina del pagamento dei Premi e dell'attribuzione delle Quote, (v) la disciplina sull'inizio e termine del Contratto, sulla revoca della Proposta e sul recesso dal Contratto, (vi) la descrizione dei possibili rischi finanziari legati al Contratto e (vii) i Percorsi di investimento.
- **Sezione II - Opzioni Contrattuali** (articoli 12 - 15) - che contiene: (i) la disciplina del Decumulo finanziario, (ii) la disciplina del Reset della protezione (iii) la disciplina del Cambio Percorso, (ii) la disciplina dello Switch.
- **Sezione III - Diritti, obblighi e comportamento delle Parti** (articoli 16 - 26) - che contiene la disciplina sull'attività di gestione dei Fondi interni e sulle operazioni che possono interessare gli stessi (es. fusione o estinzione dei fondi), sulla facoltà di riscattare il Contratto, sulle variazioni contrattuali, sui tempi, sulle modalità e sulla documentazione necessaria per i pagamenti della Compagnia previsti dal Contratto, nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della Prestazione Assicurata non sia stato chiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
- **Sezione IV - Costi** (articolo 27) - che contiene la disciplina sui costi a carico del Contraente (i.e. costi diretti, costi indiretti e costi di riscatto)
- **Sezione V - Miscellanea o disposizioni generali** (articoli 28 - 38) - che contiene la restante disciplina del Contratto tra cui (i) l'informativa sui conflitti d'interesse, (ii) la non pignorabilità e non sequestrabilità del Contratto, (iii) le imposte e (iv) la legge applicabile e il foro competente.

Le Condizioni di Assicurazione sono inoltre comprensive del:

- del Regolamento dei Fondi Interni;
- della Lista dei Fondi Esterni/OICR collegabili al Contratto;
- della Tabella esempi contenente i riquadri esplicativi di consultazione per tutti quegli aspetti delle Condizioni di Assicurazione che richiedono una spiegazione o esemplificazione per facilitarne la comprensione;
- Fac-simile esemplificativo del Modulo di Proposta che rappresenta un'esemplificazione del Modulo di Proposta effettivamente sottoscritto dal Contraente, comprensivo a sua volta: (i) dell'Informativa sul trattamento dei dati personali del Contraente, (ii) dell'informativa sul trattamento dei dati personali del Beneficiario (ove designato in forma specifica) e, (iii) ove venga nominato il Referente terzo, dell'informativa sul trattamento dei dati personali di quest'ultimo. Tutte le citate informative contengono le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia e sono utilizzabili dal Contraente secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
- Definizioni/Glossario.

Indice

SEZIONE I – IL PRODOTTO EXCLUSIVE_{INSURANCE}

Art. 1	Caratteristiche del contratto	pag. 1
1.1	Caratteristiche del prodotto	pag. 1
1.2	Requisiti per la sottoscrizione	pag. 1
Art. 2	Prestazione Assicurata	pag. 1
2.1	Capitale pagato in caso di decesso dell'Assicurato	pag. 1
2.2	Periodo di carenza	pag. 1
2.3	Esclusioni	pag. 2
Art. 3	Beneficiario e Referente terzo	pag. 2
3.1	Designazione del Beneficiario	pag. 2
3.2	Revoca e/o modifica della designazione del Beneficiario: modalità e requisiti di validità	pag. 2
3.3	Diritto proprio del Beneficiario	pag. 3
3.4	Referente Terzo	pag. 3
Art. 4	Pagamento del Premio	pag. 3
4.1	Premio Unico Iniziale	pag. 3
4.2	Premio Aggiuntivo	pag. 3
4.3	Modalità di pagamento del Premio	pag. 3
Art. 5	Attribuzione delle quote	pag. 3
5.1	Premio Unico Iniziale alla sottoscrizione della proposta	pag. 4
5.2	Premio Aggiuntivo	pag. 4
5.3	Posticipazione della valorizzazione delle quote	pag. 4
Art. 6	Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata	pag. 4
6.1	Conclusione del Contratto	pag. 4
6.2	Modalità di sottoscrizione	pag. 4
6.3	Decorrenza delle coperture assicurative	pag. 5
6.4	Durata del Contratto e sua estinzione	pag. 5
Art. 7	Revoca della proposta e recesso del Contratto	pag. 5
7.1	La revoca (Art. 176 D.Lgs 209/2005)	pag. 5
7.2	Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)	pag. 5
Art. 8	Rischi finanziari	pag. 6
Art. 9	Percorsi di investimento	pag. 7
9.1	Percorsi Guidati	pag. 7
9.2	Percorsi Liberi	pag. 7
9.3	Percorso Protetto	pag. 7

9.4	Percorsi Opportunità	pag. 8
Art. 10	Fondi di Investimento	pag. 9
10.1	Fondi Interni	pag. 9
10.2	Fondi Esterni	pag. 9
10.3	Limiti di Investimento	pag. 9
Art. 11	La Protezione Individuale	pag. 10
11.1	Caratteristiche generali della Protezione Individuale	pag. 10
11.2	Caratteristiche specifiche della Protezione Individuale	pag. 10

SEZIONE II – OPZIONI CONTRATTUALI

Art. 12	Decumulo finanziario	pag. 12
Art. 13	Reset della Protezione	pag. 12
Art. 14	Cambio Percorso	pag. 12
Art. 15	Trasferimento di quote tra fondi (Switch)	pag. 13
15.1	Switch Volontario	pag. 13
15.2	Switch Automatico	pag. 13

SEZIONE III – DIRITTI, OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DELLE PARTI

Art. 16	Attività di gestione dei fondi effettuata dalla Compagnia	pag. 14
16.1	Attività di aggiornamento periodico	pag. 14
16.2	Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Guidati	pag. 14
16.3	Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Opportunità	pag. 14
16.4	Attività di Salvaguardia	pag. 14
16.5	Attività di Ribilanciamento	pag. 15
Art. 17	Riscatto	pag. 16
17.1	Termini	pag. 16
17.2	Riscatto Totale	pag. 16
17.3	Riscatto Parziale	pag. 16
17.4	Eccezioni	pag. 17
Art. 18	Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato	pag. 17
Art. 19	Variazioni contrattuali	pag. 17
Art. 20	Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni	pag. 18
Art. 21	Nuovi fondi	pag. 18
Art. 22	Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta	pag. 18
22.1	Pagamenti	pag. 18
22.2	Modalità dei pagamenti	pag. 18
22.3	Documenti	pag. 18
22.4	Gestione dei documenti	pag. 20
22.5	Modalità di invio della documentazione	pag. 20
Art. 23	Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente	pag. 20
Art. 24	Cessione del Contratto	pag. 20
24.1	Facoltà del Contraente	pag. 20
24.2	Efficacia	pag. 20
24.3	Modalità di richiesta della cessione	pag. 20
Art. 25	Pegno e vincolo	pag. 21
25.1	Facoltà del Contraente	pag. 21
25.2	Efficacia	pag. 21
25.3	Assenso scritto	pag. 21
Art. 26	Prescrizione	pag. 21

SEZIONE IV – COSTI

Art. 27	Costi	pag. 21
27.1	Costi diretti	pag. 21
27.2	Costi indiretti	pag. 21
27.3	Costi di riscatto	pag. 23

SEZIONE V – MISCELLANEA

Art. 28	Conflitti di interesse	pag. 23
Art. 29	Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia	pag. 23
Art. 30	Prestito	pag. 23
Art. 31	Non pignorabilità e non sequestrabilità	pag. 23
Art. 32	Imposte	pag. 23
Art. 33	Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo	pag. 24
Art. 34	Norme di riferimento	pag. 24
Art. 35	Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	pag. 24
Art. 36	FATCA/CRS/DAC2 e DAC/6	pag. 25
Art. 37	Legge applicabile e foro competente	pag. 25
Art. 38	Semplificazione dei contratti assicurativi	pag. 25

ALLEGATI

Allegato 1 - Regolamento dei Fondi Interni	pag. 26
Allegato 2 - Lista Fondi Esterni	pag. 38
Allegato 3 - Tabelle esempi	pag. 41
Allegato 4 - Fac-simile esemplificativo del Modulo di Proposta	pag. 42
Allegato 5 - Definizioni/Glossario	pag. 56

SEZIONE I**Il prodotto Exclusive_{Insurance}****Art. 1****Caratteristiche del Contratto****1.1 Caratteristiche del prodotto**

Exclusive_{Insurance} è una polizza di assicurazione (di seguito anche il “Contratto”) a vita intera di tipo unit linked a Premio Unico Iniziale e che prevede la possibilità di effettuare dei premi aggiuntivi, Essa è collegata sia a fondi interni assicurativi, di seguito i “fondi interni”, sia ad OICR, d’ora in poi anche i “fondi esterni”, insieme denominati i “fondi”. Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni in cui sono investiti i premi versati dal Contraente. In caso di decesso dell’Assicurato, Intesa Sanpaolo Life dac (Compagnia) si impegna a pagare un capitale al/ai Beneficiario/i scelti dal Contraente, secondo quanto previsto all’articolo 2 “Prestazione Assicurata”. Nel presente Contratto la figura del Contraente, se persona fisica, coincide con quella dell’Assicurato.

1.2 Requisiti per la sottoscrizione

Al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, l’Assicurato deve avere un’età compresa tra 18 e 85 anni compiuti.

Il Contratto può essere sottoscritto esclusivamente nel caso in cui il Contraente e l’Assicurato abbiano la residenza anagrafica, se persona fisica, o sede, se persona giuridica, in Italia. Qualora il Contraente o l’Assicurato se le due figure non coincidono (come nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica), trasferisca la propria residenza/sede al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comunicazione alla Compagnia entro trenta giorni dalla data di cancellazione dagli elenchi dell’anagrafe della popolazione residente ovvero dalla data di efficacia del cambio della sede. La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi all’Intermediario del Contratto o inviata alla Compagnia con lettera raccomandata scrivendo a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

A partire da tale comunicazione non sarà più possibile per il Contraente effettuare il pagamento di premi aggiuntivi.

Art. 2**Prestazione Assicurata****2.1 Capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato**

La Compagnia si impegna a pagare al/ai Beneficiario/i scelti dal Contraente un importo pari al valore delle quote dei fondi collegati al Contratto.

Se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto si rinvia al successivo paragrafo 2.2 “Periodo di carenza”.

Se il decesso dell’Assicurato avviene dopo 12 mesi dalla decorrenza delle coperture assicurative, il valore totale delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al Contratto per il loro valore unitario, rilevato il mercoledì (utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione dell’avvenuto decesso, con allegato il certificato di morte. A tale valore viene sottratto l’eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Costi indiretti”.

Il valore sopra descritto (al netto dei premi aggiuntivi versati da meno di un anno) è aumentato della percentuale riportata nella tabella sottostante.

Età del decesso	Percentuale dell’aumento
18 – 35 anni	25%
36 – 45 anni	15%
46 – 55 anni	10%
56 – 65 anni	5%
oltre 66 anni	1%

In ogni caso, l’aumento non può superare l’importo di 50.000 euro per Contratto.

2.2 Periodo di carenza

Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (periodo di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Costi indiretti”, senza l’aumento percentuale.

La Compagnia non applica le limitazioni previste nel periodo di carenza se il decesso è conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep-

tospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto;
- c) infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se:

- il decesso dell'Assicurato si verifica entro i primi 5 anni dalla decorrenza del Contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure
- il decesso dell'Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.

2.3 Esclusioni

Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del decesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad eccezione dei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente e/o dell'Assicurato (se diverso dal Contraente) e/o del/dei Beneficiario/i;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In presenza di tali situazioni la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza di cui al precedente paragrafo 2.2.

Art. 3

Beneficiario e Referente Terzo

3.1. Designazione del Beneficiario

Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. Il Contraente può indicare nel Modulo di Proposta uno o più Beneficiari, preferibilmente mediante designazione nominativa.

Nel solo caso di designazione nominativa del Beneficiario, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antirici-

claggio, il Contraente è tenuto a fornire le complete generalità del Beneficiario e in particolare:

- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Contraente, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ragione sociale, partita IVA, numero d'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche o, in alternativa, il numero di codice fiscale data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Contraente, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.

Il Contraente è tenuto a indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione della Proposta sia successivamente, in corso di Contratto, in caso di revoca e/o modifica del Beneficiario originariamente designato.

Il Contraente può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del Contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
- dopo che, verificatosi il sinistro, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.

Inoltre, il Contraente si impegna a consegnare al Beneficiario designato in forma nominativa copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di quest'ultimo ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sollevando la Compagnia dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal proprio inadempimento. Una copia di tale informativa è allegata al Modulo di Proposta ed è disponibile sul sito internet della Compagnia.

3.2 Revoca e/o modifica della designazione del Beneficiario: modalità e requisiti di validità

Il Contraente deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario per iscritto alla Compagnia, con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all'articolo 22.5 o tramite l'Intermediario presso cui ha sottoscritto la Proposta e può inoltre effettuare tale variazione per testamento. La variazione non è valida se non è chiaramente e univocamente riferibile al Contratto interessato. Pertanto, nel caso di revoca e/o modifica mediante testamento è indispensabile il richiamo al Contratto in quanto tale. A titolo meramente esemplificativo, la semplice istituzione di un erede universale ovvero l'utilizzo di frasi generiche del tipo "tutti i miei beni mobili e immobili", non costituisce revoca del Beneficiario designato nel Contratto.

In caso di inefficacia della nuova designazione disposta dal Contraente, rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

3.3 Diritto proprio del Beneficiario

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. **In caso di più Beneficiari, comunque individuati o individuabili, la Compagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente.**

In particolare ciò significa che la designazione attraverso l'indicazione della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del Beneficiario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel Contratto. L'acquisto opera pertanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.

3.4 Referente terzo

Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l'identificazione di un Referente terzo, diverso dal Beneficiario, che la Compagnia potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per il pagamento della Prestazione assicurata a favore del Beneficiario, quando non risulti possibile contattare il Beneficiario stesso. È ammesso un solo Referente terzo per Contratto.

Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando la Compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:

- a) conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Compagnia;
- b) consegnare al Referente terzo copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, predisposta e messa a disposizione dalla Compagnia;
- c) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- d) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Il Contraente può revocare e/o modificare il Referente terzo in qualsiasi momento sottoscrivendo l'apposito

modulo presso l'Intermediario ove ha sottoscritto la Proposta oppure dandone comunicazione per iscritto alla Compagnia con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all'articolo 18.5.

Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l'identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo.

La revoca e la modifica del Referente terzo saranno efficaci dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte. **Nel caso in cui il (nuovo) Referente terzo così designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà efficace e l'eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà implicitamente revocato, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.**

Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per avvenuta revoca implicita senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

Art. 4 Pagamento del Premio

4.1 Premio Unico Iniziale

Il Contraente deve pagare un Premio Unico Iniziale di ammontare almeno pari a 100.000 euro.

Per maggiori dettagli relativi ad ulteriori requisiti di investimento si rinvia all'Art. 10 "Fondi di investimento".

4.2 Premio Aggiuntivo

Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi di ammontare pari ad almeno 10.000 euro ciascuno a partire dall'inizio della decorrenza contrattuale (vedi Art. 6.3 "Decorrenza delle coperture assicurative"), fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 9.4 (Percorso Opportunità).

4.3 Modalità di pagamento del Premio

Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 "Attribuzione delle quote". L'estratto conto bancario del Contraente costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento (ricevuta di pagamento).

Art. 5 Attribuzione delle quote

Ciascun premio è utilizzato per l'acquisto di quote di uno o più fondi interni/esterni collegati al prodotto, secondo le scelte di investimento effettuate dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta e in occasione

di eventuali premi aggiuntivi.

Il numero delle quote attribuite al Contratto si determina dividendo il premio, o la parte di esso destinato a ciascun fondo, per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti. Il valore della quota dei fondi interni è determinato e rilevato dalla Compagnia ogni mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo). Il valore delle quote dei fondi esterni è determinato dalle singole Società di Gestione secondo quanto espressamente previsto dai rispettivi Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni e disponibili sul sito internet della Compagnia e delle Società di Gestione. In ogni caso la Compagnia utilizza il valore quota del mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo). Il valore della quota dei singoli fondi, sia interni che esterni, è pubblicato sul sito della Compagnia.

Nel corso della durata contrattuale la Compagnia può modificare, nell'esercizio dell'attività di gestione, così come previsto al successivo Art. 16 "Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia", la scelta dei fondi effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta o della richiesta di premio aggiuntivo o successivamente modificata dal Contraente tramite il trasferimento di quote tra fondi.

5.1 Premio Unico Iniziale alla sottoscrizione della proposta

Nel caso di sottoscrizione della proposta in sede (presso i locali dell'Intermediario), le quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.

Se il Contraente sottoscrive la proposta di polizza in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compagnia considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.

Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza nell'ambito dell'offerta fuori sede il Contraente potrà scegliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della stessa.

In caso di sottoscrizione tramite Internet banking, le quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione:

- tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza nel caso in cui il Contraente la sottoscriva in un giorno compreso fra sabato e mercoledì;
- tra i due mercoledì consecutivi a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza nel caso in cui il Contraente la sottoscriva di giovedì o di venerdì.

5.2 Premio Aggiuntivo

In occasione della corresponsione dell'eventuale Premio Aggiuntivo, le quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo giorno immediatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il Contraente corrisponde un premio aggiuntivo in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, le quote sono attribuite il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo.

In caso di richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo tramite "Internet banking", le Quote sono attribuite:

- il mercoledì successivo (o il primo Giorno Lavorativo successivo, se non è lavorativo) alla data di ricezione della richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo contenuta nella Proposta di investimento presente nella sezione riservata dell'Internet banking, qualora fosse stata inviata in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì.
- il secondo mercoledì (o il primo Giorno Lavorativo successivo, se non è lavorativo) successivo alla data di ricezione della richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo contenuta nella Proposta di investimento presente nella sezione riservata dell'Internet banking qualora fosse stata inviata in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

5.3 Posticipazione della valorizzazione delle quote

In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia (ad esempio, i fatti dell'11 settembre 2001), questa si riserva, fino a quando persistono tali circostanze, di posticipare la valorizzazione della quota dei fondi sia interni che esterni fino al primo giorno successivo in cui risulta disponibile il valore quota e di sospendere le operazioni di acquisto o vendita degli attivi sottostanti ai fondi interni necessarie per operazioni come quelle descritte agli articoli 7 "Revoca della proposta e recesso dal Contratto", 2 "Prestazione Assicurata", 15 "Trasferimento di quote tra fondi (switch)", 18 "Riscatto". Nel caso si verificano tali circostanze, la Compagnia ne darà adeguata informazione sul proprio sito Internet (www.intesasanpaololife.ie) per il periodo di tempo che ritiene necessario e, qualora ritenuto opportuno, anche su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

Art. 6

Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata

6.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto, qualunque sia la tecnica utilizzata per la sottoscrizione della proposta, si considera concluso a Dublino, Irlanda, (secondo l'articolo 1327 del codice civile italiano) quando la Compagnia, dopo aver valutato la

proposta di assicurazione ricevuta dal Contraente, investe il Premio Unico Iniziale. Per confermare la conclusione del Contratto, la Compagnia invia al Contraente la lettera di conferma polizza, con le caratteristiche principali del Contratto sottoscritto.

Se la Compagnia non accetta la proposta di assicurazione, restituisce il Premio Unico Iniziale al Contraente entro trenta giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di proposta.

6.2 Modalità di sottoscrizione

La compilazione e la sottoscrizione del Modulo di Proposta avviene con le modalità più sotto dettagliate.

In caso di sottoscrizione del Modulo di Proposta mediante l'utilizzo della Firma Grafometrica o della Firma Digitale, **il sistema supporta e guida il soggetto sottoscrittore proponendo, nelle c.d. caselle di point and click che recepiscono la volontà del Contraente mediante apposizione di un flag, delle dichiarazioni di sintesi esplicative del contenuto delle singole sottoscrizioni incluse nella sezione "Dichiarazioni, impegni del Contraente e sottoscrizione del Modulo di Proposta". Il Contraente è pertanto consapevole che le suddette dichiarazioni di sintesi rappresentano un mero supporto e aiuto nel processo di sottoscrizione e non sostituiscono in alcun modo il contenuto delle dichiarazioni contrattuali complete contenute nella richiamata sezione del Modulo di proposta, le quali sono le uniche ad avere valore legale vincolante e a essere sottoscritte dal Contraente mediante firma grafometrica o digitale.**

La sottoscrizione del Contratto può avvenire:

- presso i locali dell'Intermediario (**sottoscrizione in sede**), oppure
- in luogo diverso dai locali dell'Intermediario (**sottoscrizione fuori sede**), oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite internet banking¹**) tramite l'utilizzo della Firma Digitale messa a disposizione dall'Intermediario.

La sottoscrizione del Modulo di Proposta tramite internet banking avviene nell'ambito di un documento denominato "Proposta di investimento" gestita e inviata dall'Intermediario nella sezione dell'internet banking riservata al Contraente. La "Proposta di investimento" può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento che possono non riferirsi a prodotti offerti dalla Compagnia. La "Proposta di investimento" ha carattere unitario e, pertanto, in caso di impossibilità da parte dell'Intermediario di dar corso anche a una sola operazione, la Proposta del Contratto sottoscritta dal Contraente non produrrà alcun effetto. In tal caso, il Contraente riceverà nella sezione riservata dell'internet banking apposita comunicazione.

6.3 Decorrenza delle coperture assicurative

Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe il Premio Unico Iniziale.

6.4 Durata del Contratto e sua estinzione

La durata del Contratto coincide con la vita dell'Assicurato, e termina nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- recesso dal Contratto (vedi Art. 7.2, "Il recesso");
- riscatto totale del Contratto (vedi Art. 17.2, "Riscatto totale");
- riduzione a zero del numero complessivo delle quote attribuite al Contratto.

Art. 7

Revoca della proposta e recesso dal Contratto

7.1 La revoca (Art. 176 D.Lgs 209/2005)

Tempo utile: fino alla data di conclusione del Contratto

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino a quando il Contratto non è concluso (vedi precedente Art. 6 "Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata") sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario oppure con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

In questo caso, la Compagnia restituisce al Contraente quanto versato alla sottoscrizione.

7.2 Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)

Tempo utile: trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di conferma polizza

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza (vedi Art. 6.1 "Conclusione del Contratto"):

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario oppure
- inviando richiesta scritta, completa della documentazione necessaria (Art. 22 "Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta") con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450

¹ Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.

² A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.

Via Cordusio 4, 20123 Milano

La Compagnia rimborsa al Contraente il valore totale delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo attribuite al Contratto per il loro valore unitario. A tale valore sarà inoltre sottratta l'eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto, come descritto al successivo Art. 27.2, "Costi indiretti".

Il valore delle quote considerato per il calcolo è quello alla data di liquidazione, cioè il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva alla data di ricevimento in Compagnia della richiesta di recesso completa di tutta la documentazione.

Gli obblighi derivanti dal Contratto cesseranno alla data della liquidazione del rimborso da parte della Compagnia.

7.2.1 Il c.d. diritto di ripensamento

Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede. **Tempo utile: sette giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta.** Il Contraente che ha sottoscritto il Modulo di Proposta nell'ambito dell'offerta fuori sede può recedere, esercitando il c.d. diritto di ripensamento, inviando entro sette giorni richiesta scritta, datata e firmata e indicando il numero della Proposta, a:

Italia Transazionale
Diritto di ripensamento
Via Vincenzo Lamaro, 25
00173 Roma

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al Contraente in sede di primo contatto.

L'efficacia della Proposta è sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa (periodo di sospensiva). Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

Art. 8

Rischi finanziari

Le prestazioni offerte da Exclusive_{Insurance} sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni collegati al Contratto. Il valore delle quote può cambiare in base alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie in cui investono i fondi: **quindi è possibile che il Contraente, al momento del pagamento della prestazione, riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito a prescindere dai fondi in cui si è investito.**

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Contraente assume i seguenti rischi finanziari:

a) rischio collegato alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche dell'ente che lo emette (emittente), dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento. Il prezzo può aumentare o diminuire secondo le caratteristiche dello strumento: ad esempio, il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza. In particolare, va prestata attenzione ai seguenti rischi:

1. *rischio specifico:* tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono delle aspettative di mercato sulle prospettive dell'andamento economico delle società che emettono i titoli;
2. *rischio generico o sistematico:* tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono della variabilità dei mercati sui quali i titoli sono scambiati;
3. *rischio di interesse:* tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato; le variazioni si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato può causare una diminuzione del prezzo del titolo stesso;

b) rischio emittente: tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è connesso all'eventualità che l'emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli può variare, quindi, se si modificano le condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, cioè la loro capacità di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui sono scambiati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, rispetto ai titoli trattati sui mercati non regolamentati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso assegnare un prezzo effettivo al titolo, che quindi può essere rappresentato da un ipotetico valore di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili sul mercato;

d) rischio di cambio: per i fondi in cui è prevista la possibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è connesso all'eventualità che le controparti finanziarie (per esempio, soggetti che prestano la protezione finanziaria) non siano in grado di

rispettare le obbligazioni contrattuali a causa di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi a ridotti livelli di garanzia e di protezione, che sono tipici di tali mercati. Inoltre, vanno considerati i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Vi può essere inoltre il rischio di perdita associato all'utilizzo di strumenti derivati il cui valore potrebbe subire impatti elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Art. 9 Percorsi di investimento

Il Contratto prevede 4 differenti tipologie di Percorsi di investimento: i *Percorsi Guidati*, i *Percorsi Liberi*, il *Percorso Protetto* ed i *Percorsi Opportunità*. Il Contraente può scegliere un solo percorso alla volta fra quelli disponibili.

9.1 Percorsi Guidati

Il Contraente può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: *Percorso Guidato Base*, *Percorso Guidato Standard*, *Percorso Guidato Plus*.

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (componente interna) e da un numero di fondi esterni (componente esterna) preselezionati dalla Compagnia in base al percorso guidato scelto. La percentuale di allocazione di ogni Fondo Esterno è predefinita dalla Compagnia. I limiti di investimento sono definiti al successivo Art. 10.3 "Limiti di investimento".

9.2 Percorsi Liberi

Il Contraente può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: *Percorso Libero Base*, *Percorso Libero Standard*, *Percorso Libero Plus*.

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (componente interna) e da un numero di fondi esterni (componente esterna) selezionabili liberamente dal Contraente tra quelli disponibili ai sensi del successivo Art. 10.2. "Fondi esterni". I limiti di investimento sono definiti al successivo Art. 10.3 "Limiti di investimento".

9.3 Percorso Protetto

Il Percorso Protetto è costituito da un solo fondo interno, che viene assegnato al singolo Contratto (anche a seguito di operazioni di Cambio Percorso) in relazione alla data di sottoscrizione della proposta di polizza. In particolare:

Periodo di sottoscrizione	Fondo Protetto
Dal 30/01/2016 al 19/05/2017	Exclusive Protetto
Dal 20/05/2017 in poi	Exclusive Protetto 2017

Tali fondi prevedono una strategia di protezione dell'investimento dettagliata nell'Art. 5 del Regolamento dello specifico Fondo Interno Protetto.

Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più possibile attuare la suddetta strategia e, come spiegato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. "Criteri d'investimento del fondo interno"), tutti gli attivi del fondo interno risultassero investiti nella Componente Protezione, il valore delle quote investite nel Percorso Protetto sarà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Percorso Guidato Base (percorso con il minor grado di rischio tra quelli disponibili) trascorsi 60 giorni dal primo mercoledì in cui tutti gli attivi del fondo interno risulteranno investiti nella Componente di Protezione. Durante tale periodo il Contraente potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investite dal Percorso Protetto ad un altro Percorso di investimento, comunicando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Protetto, senza costi o penali. In tale lasso temporale, inoltre, la commissione annua di gestione si ridurrà allo 0,18% ed il costo della garanzia si annullerà. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet. Conseguentemente all'operazione automatica di trasferimento delle quote investite nel Percorso Protetto al Percorso Guidato Base (come descritto precedentemente), i costi applicati saranno quelli relativi al nuovo percorso di investimento.

La Compagnia ha inoltre stipulato con la controparte finanziaria Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. uno specifico e separato Contratto (accordo di protezione), che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare, per effetto degli andamenti di mercato, inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.

L'impegno della controparte finanziaria derivante dall'accordo di protezione non è incondizionato. Pertanto, rimane esclusivamente a carico del Contraente il rischio che l'impegno della controparte finanziaria, finalizzato al reintegro del valore protetto, non sia adempiuto per:

- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell'Accordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- **eventi o circostanze che comportino l'inoperatività dell'accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l'insolvenza o l'inadempimento della controparte finanziaria associata);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata** (quali, a titolo di

esempio, l'assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).

L'Accordo di protezione stipulato con la Controparte finanziaria ha una durata iniziale di sette anni e ogni due anni è oggetto di rinegoziazione per il quinquennio successivo. Alla scadenza di questo accordo, o nel caso di cessazione anticipata dello stesso:

- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria investment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all'accordo di protezione iniziale;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia diminuirà dello 0,28% la commissione annua di gestione e continuerà in ogni caso a perseguire l'Obiettivo di Protezione volto a mantenere il valore della componente esterna superiore al valore protetto (floor); in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del valore protetto. In tale ultimo caso la Compagnia ridurrà allo 0,18% la commissione di gestione.

Attenzione: l'obiettivo di protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce in alcun modo, e non può pertanto essere inteso, come garanzia di un valore quota minimo pari al valore protetto riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione dei premi investiti. Il Contraente assume il rischio di insolvenza della controparte finanziaria e di qualsiasi eventuale inadempimento di quest'ultima nei confronti della Compagnia.

9.4 Percorsi opportunità

Il Contraente può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi Opportunità: *Percorso Opportunità Base*, *Percorso Opportunità Standard*, *Percorso Opportunità Plus*.

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (componente interna) e da un numero di fondi esterni (componente esterna), su cui applica la "protezione individuale" (dettagliata nel successivo articolo 11). La componente esterna è poi a sua volta divisa nella:

- "selezione Eurizon Capital": una selezione di fondi esterni gestiti da Eurizon Capital SA
- "selezione Case Terze": una selezione di fondi esterni gestiti da Soggetti Terzi al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il Contraente ha la facoltà di investire interamente nella componente interna, in quella esterna o in entrambe scegliendo il peso di ciascuna componente, nel rispetto dei limiti definiti al successivo Art. 10.3 "Limiti di investimento". In particolare la Compagnia identifica per ogni Percorso Opportunità proposto un'allocazione predefinita ("Percorso Opportunità Predefinito"), che può però

essere parzialmente modificata dal Contraente secondo quanto descritto successivamente.

La selezione Eurizon Capital è costituita da un numero di fondi esterni preselezionati dalla Compagnia in base al percorso opportunità scelto. La percentuale di allocazione di ogni Fondo Esterno della selezione Eurizon Capital è stabilita dalla Compagnia e non può essere modificata. Il Contraente può solo scegliere la percentuale dell'investimento nella selezione Eurizon Capital (da un minimo del 70% a un massimo del 100% del premio investito nella componente esterna).

La selezione Case Terze è costituita da un numero di fondi esterni preselezionati dalla Compagnia in base al percorso opportunità scelto. Il Contraente può tuttavia operare su tale selezione scegliendo i fondi esterni e/o modificandone il peso. L'eventuale modifica della selezione Case Terze comporta l'uscita dal Percorso Opportunità Predefinito la quale determina l'assenza dell'attività di aggiornamento periodico di cui al successivo articolo 16.

Se, per effetto degli andamenti di mercato (non fosse più possibile attuare la strategia di protezione dinamica sulla componente esterna (evento di "blocco della posizione"), la Compagnia procederà, come illustrato dettagliatamente nel successivo articolo 11, a dare corso al blocco della posizione e la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al mantenimento statico della protezione maturata alla data del blocco stesso.

Pertanto, in tale eventualità:

- se il Contraente ha scelto di investire anche in un fondo interno, il valore totale delle quote investite nella componente esterna verrà automaticamente e gratuitamente trasferito nel fondo interno stesso trascorsi 30 giorni dal primo mercoledì in cui si verifica l'evento di "blocco della posizione";
- se il Contraente ha scelto di investire solamente nella componente esterna, il valore totale delle quote investite nella componente esterna verrà automaticamente e gratuitamente trasferito nel fondo interno *Exclusive Base* trascorsi 30 giorni dal primo mercoledì in cui si verifica l'evento di "blocco della posizione".

Nel lasso temporale dei 30 giorni la Compagnia non applicherà alcun costo alla componente esterna, fatto salvo il costo della copertura caso morte (0,18%). Non sarà ovviamente più attiva la protezione fornita dalla controparte finanziaria associata al Contratto.

Durante tale periodo il Contraente potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investite dal Percorso Opportunità ad un altro Percorso di investimento, comunicando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Opportunità, senza costi o penali. In entrambe le eventualità sopra esposte i costi di gestione saranno allineati coerentemente con le scelte di allocazione ef-

fettuate al Contraente. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet.

Qualora si verificasse un evento di “blocco della posizione”, nel periodo in cui la Componente Esterna sarà investita esclusivamente nella sotto-componente di protezione, il Contraente non potrà effettuare alcuna corresponsione di Premio Aggiuntivo.

Art. 10 Fondi di investimento

10.1 Fondi interni

I fondi interni ai quali può essere collegato il Contratto sono:

- Exclusive Base
- Exclusive Standard
- Exclusive Plus
- Exclusive Protetto (per i Clienti che abbiano sottoscritto la polizza fra il 30/01/2016 e il 19/05/2017)
- Exclusive Protetto 2017 (per i Clienti che abbiano sottoscritto la polizza a partire dal 20/05/2017)

I fondi Exclusive Base, Exclusive Standard ed Exclusive Plus possono essere alternativamente associati ad un Percorso Guidato, ad un Percorso Libero o ad un Percorso Opportunità.

I fondi Exclusive Protetto ed Exclusive Protetto 2017 sono univocamente associati al Percorso Protetto. In ogni caso il Contraente può scegliere un solo fondo interno fra quelli disponibili.

Le caratteristiche dei fondi interni sono indicate nei rispettivi Regolamenti che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

10.2 Fondi esterni

La Compagnia mette a disposizione due selezioni di fondi esterni – di seguito “Basket A” e “Basket B” - che vengono periodicamente revisionate come descritto al successivo Art 11 “Attività di Gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia”. Il “Basket A” individua i fondi associati alla componente esterna dei Percorsi Guidati e dei Percorsi Liberi. Il “Basket B” è utilizzato per i soli Percorsi Opportunità e individua i fondi associati alla componente esterna, sia della selezione Eurizon Capital sia della selezione Case Terze.

L'elenco dei fondi esterni (OICR) collegati a Exclusive_{Insurance}, contenente anche le commissioni di gestione applicate dalla società di gestione, è rubricato all' Allegato 2 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per l'aggiornamento e le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dei fondi esterni (OICR) collegati a Exclusive_{Insurance}, il Contraente, inoltre, è tenuto a consultare la sezione “Quotazioni” del sito internet della

Compagnia (<https://www.intesasanpaololife.it>) dove è disponibile l'indicazione del sito internet delle Società di Gestione attraverso il quale è possibile visionare la Documentazione di Offerta dei fondi esterni (OICR).

10.3 Limiti di investimento

L'investimento minimo previsto per ciascuna componente (interna ed esterna) dei percorsi Guidati e Liberi ed espresso come percentuale del Premio Unico Iniziale e dei Premi Aggiuntivi è descritto nella tabella sottostante.

Percorsi	Componente	Investimento minimo
Guidati	Fondi Interni	50%
	Fondi Esterni	10%
Liberi	Fondi Interni	50%
	Fondi Esterni	10%

Per i Percorsi Liberi, dove il Contraente sceglie liberamente i fondi della componente esterna, il Contraente dovrà scegliere comunque un minimo di 5 fondi esterni, mentre il numero massimo varierà a seconda del percorso scelto e sarà pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libero Plus. In caso di Premi Aggiuntivi, in merito alla scelta dei fondi nell'ambito della componente esterna legata ai suddetti Percorsi, trova esclusivamente applicazione il sopra menzionato requisito relativo al numero massimo di fondi, mentre non vi è alcun obbligo di selezionare un numero minimo di fondi per ciascun Percorso Libero.

L'investimento minimo iniziale in ciascun fondo esterno deve essere almeno pari a 1.000 euro per i Percorsi Guidati e per i Percorsi Liberi.

Per quanto riguarda il Percorso Opportunità non vi sono limiti predefiniti sulla percentuale allocata nella componente interna o nella componente esterna. La quantità minima investita nel Fondo interno dovrà tuttavia essere almeno pari a 5.000 euro. Il limite precedentemente descritto non si applica nel caso in cui il Contraente decida di allocare interamente le risorse nella componente esterna.

Per i Percorsi Opportunità l'investimento minimo iniziale deve essere almeno pari a 500 euro per i fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze, nel caso in cui il Contraente decida di modificare tale selezione. Sempre in questo caso, il Contraente potrà scegliere fino a un massimo di 8 fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze.

Per i Percorsi Opportunità vige inoltre il seguente limite rispetto ai pesi della selezione Eurizon Capital e alla selezione Case Terze rispetto al totale allocato nella componente esterna:

Selezione	Investimento minimo	Investimento massimo
Eurizon Capital	70%	100%
Case Terze	0%	30%

Nel caso in cui il Contraente corrisponda un Premio Aggiuntivo sul Percorso Opportunità, potrà selezionare la quantità da investire nella Componente Interna. L'ammontare allocato nella Componente Esterna verrà investito secondo quanto previsto dal percorso selezionato dal Contraente.

Nel caso in cui il Contraente abbia investito in una sola Componente (Interna o Esterna), il Premio Aggiuntivo sarà completamente investito nella Componente stessa.

Art. 11 La protezione individuale

La protezione individuale si applica alla sola componente esterna dei Percorsi Opportunità.

La strategia di protezione utilizzata è di tipo *ITIPP* (*Individual Time Invariant Portfolio Protection*), che viene implementata mediante l'applicazione di uno specifico algoritmo finanziario (di seguito l'algoritmo) i cui risultati sono utilizzati per l'allocazione nei fondi esterni.

11.1 Le caratteristiche generali della protezione individuale

Il valore protetto (di seguito anche *floor*) è inizialmente fissato all'80% dell'importo del premio destinato alla componente esterna, mentre nel corso della durata contrattuale è determinato come l'80% del valore massimo raggiunto dall'investimento effettuato nella stessa.

Nel corso della durata contrattuale il *floor* verrà adeguato:

- ad ogni corresponsione di Premio Aggiuntivo nella componente esterna, per l'80% del nuovo apporto;
- ad ogni operazione di *switch* che prevede ulteriori apporti nei fondi inclusi nella componente esterna (sia di Eurizon Capital che di Case Terze), per l'80% del nuovo apporto;
- ad ogni movimentazione in uscita dalla componente esterna per una delle facoltà contrattuali esercitate dal Contraente previste dalla polizza, riducendolo secondo criteri di tipo proporzionale in funzione del valore in uscita dalla componente esterna stessa;
- in caso di esercizio dell'opzione di *reset della protezione*, dettagliata al successivo articolo 13.

La strategia di protezione è attuata dalla Compagnia destinando parte dell'investimento effettuato dal Contraente ad alcuni OICR monetari (o anche detti fondi di liquidità), appositamente dedicati a tale scopo.

La componente esterna del Percorso Opportunità è infatti gestita dalla Compagnia destinando in modo dinamico parte dell'investimento a due separate sotto-componenti:

- la "sotto-componente di performance" rappresentata dagli OICR esterni facenti parte della selezione Eurizon Capital e della selezione Case Terze;
- la "sotto-componente di protezione" rappresentata dagli OICR monetari dedicati esclusivamente alla strategia di protezione. Tali OICR potrebbero essere sostituiti in corso di Contratto al fine di ottimizzare la

strategia di protezione stessa oppure nei casi previsti dal successivo Articolo 16.

In corso di Contratto, in funzione dell'andamento del mercato e della tipologia dei fondi esterni presenti nella sotto-componente di performance la Compagnia, sulla base dell'algoritmo, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri tra la sotto-componente di performance stessa e la sotto-componente di protezione, con la finalità di evitare che il valore del capitale investito nella componente esterna scenda al di sotto del valore del *floor*. Il ribilanciamento delle due sotto-componenti lascerà inalterate le percentuali di allocazione fra i fondi esterni scelte dal Contraente per la sotto-componente di performance mentre gli importi oggetto del ribilanciamento saranno ripartiti in parti uguali fra gli OICR monetari della sotto-componente di protezione.

Allo stesso tempo, e sempre in funzione dell'andamento del mercato e della tipologia dei fondi esterni presenti nella sotto-componente di performance, la Compagnia, sulla base dell'algoritmo, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri dalla sotto-componente di protezione verso la sotto-componente di performance.

In questo caso gli OICR monetari della sotto-componente di protezione saranno disinvestiti proporzionalmente al loro valore, e gli importi relativi investiti nei fondi esterni della sotto-componente di performance secondo le percentuali di allocazione scelte dal Contraente.

Nel caso in cui, per effetto degli andamenti di mercato, non fosse più possibile attuare la strategia di allocazione dinamica investendo nella sotto-componente di performance, la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al perseguimento della protezione, e l'intero patrimonio ancora investito nella sotto-Componente di performance sarà allocato nella sotto-Componente di Protezione. Questo accade quando il rapporto tra:

- 1) la differenza tra il valore della Componente Esterna ed il *floor*
 - 2) il valore della Componente Esterna è inferiore a 0,75%
- In questo caso si verificherà il "blocco della posizione", i cui effetti sono dettagliati al precedente articolo 9.4.

11.2 Caratteristiche specifiche della protezione individuale

Nel caso in cui il controvalore delle quote investite nella componente esterna dovesse risultare inferiore al *floor*, la strategia di protezione attuata dalla Compagnia, viene integrata fino al raggiungimento del *floor* stesso ad opera di una primaria controparte finanziaria. Le controparti finanziarie scelte dalla Compagnia per effettuare questa integrazione sono Banca Intesa Sanpaolo e Credit Suisse International. Si segnala che le due controparti potrebbero avere nel corso della durata contrattuale meriti creditizi (rating) differenti. I contratti verranno allocati dalla Compagnia a una delle due controparti finanziarie al momento del primo investimento nella componente esterna dei Percorsi Opportunità, che può avvenire al-

ternativamente in fase di emissione, o switch o cambio percorso.

Sempre la Compagnia darà puntuale comunicazione della controparte finanziaria associata al singolo Contratto tramite lettera di conferma polizza o di conferma delle operazioni di switch, o cambio percorso.

La Compagnia si riserva il diritto di cambiare, nel corso della durata contrattuale, la controparte finanziaria associata al Contratto dandone successiva comunicazione al Contraente.

La Compagnia ha sottoscritto con le suddette controparti finanziarie specifici e separati contratti della durata di dieci anni (di seguito gli accordi di protezione) che intendono consentire alla Compagnia di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nella componente esterna dovesse risultare inferiore al valore del floor. L'incarico conferito dalla Compagnia a ciascuna controparte finanziaria si svolge nei limiti stabiliti dagli accordi di protezione, i quali Accordi non implicano l'esistenza o l'insorgenza di alcuna relazione di natura contrattuale o legale tra il Contraente e Credit Suisse International (o sue affiliate) o con Banca Intesa Sanpaolo.

L'impegno di ogni controparte finanziaria previsto dagli accordi di protezione è soggetto ad eventi estintivi di varia natura per cause indipendenti dalla volontà della Compagnia.

Pertanto, rimane esclusivamente a carico del contraente il rischio che l'impegno delle controparti finanziarie, finalizzato al reintegro del floor, venga meno e non sia adempiuto al verificarsi delle seguenti circostanze:

- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell'Accordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- **eventi o circostanze che comportino l'inoperatività dell'accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l'insolvenza o l'inadempimento della controparte finanziaria associata);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata** (quali, a titolo di esempio, l'assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).

Gli accordi di protezione stipulati con le Controparti hanno una durata iniziale di dieci anni. Alla scadenza di questo accordo, o, nel caso di cessazione anticipata dell'accordo:

- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *investment grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'accordo di protezione interessato;

- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l'Obiettivo di Protezione volto a mantenere il valore della componente esterna superiore al floor; in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del floor.

In questo secondo caso (assenza di un nuovo accordo di protezione) la Compagnia NON preleverà più dal controvalore della componente esterna il costo della protezione a partire dalla data in cui si risolve il precedente accordo di protezione e ne darà informazione scritta al Contraente.

Attenzione: l'obiettivo di protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al floor riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione della somma investita.

Gli accordi di protezione stipulati con ciascuna controparte finanziaria utilizzano come parametro di riferimento i valori dei fondi esterni comunicati dalla Compagnia alle controparti finanziarie stesse.

Ai fini della predetta comunicazione, la Compagnia si impegna ad allineare, su base giornaliera, i valori dei fondi esterni utilizzati come parametro di riferimento negli accordi di protezione, ai valori dei fondi stessi presenti nella Componente esterna della polizza, così come risultano dall'applicazione della strategia di protezione iTIPP sopra descritta.

L'obiettivo della Compagnia è di gestire le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione dell'accordo di protezione, in modo tale che essa possa integrare il controvalore della Componente Esterna della polizza qualora questo sia inferiore al floor. Tuttavia, tale situazione potrebbe non verificarsi qualora la Compagnia non fosse in grado, per motivi di caso fortuito o forza maggiore (incluse problematiche operative indipendenti dalla volontà della Compagnia), di gestire le transazioni finanziarie secondo quanto previsto dagli accordi di protezione. Il Contraente assume quindi, in questo caso, il rischio che il controvalore della Componente Esterna non venga integrato.

Il Contraente assume il rischio di cui sopra così come il rischio di insolvenza della controparte finanziaria.

Si precisa, inoltre, che né la Compagnia né le controparti finanziarie sono responsabili per qualsiasi effetto sulla strategia di protezione iTIPP, e conseguentemente sulle obbligazioni derivanti dai relativi accordi di protezione con le controparti finanziarie, generato da una mancata valorizzazione dei fondi esterni, per cause eccezionali o da un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del valore della quota da parte delle singole Società di gestione e/o dalle Banche depositarie dei fondi esterni.

AVVERTENZA: La strategia di protezione finanziaria iTIPP e gli accordi di protezione con le controparti

finanziarie non costituiscono una garanzia di rendimento minimo degli importi investiti dal Contraente o una garanzia di restituzione dei premi versati nella componente esterna. Per il fatto che il Contraente si assume il rischio di insolvenza delle controparti finanziarie, non vi è inoltre garanzia che gli accordi di protezione separati integrino, o integrino in pieno, la differenza tra il valore del floor e il controvalore delle quote presenti nella componente esterna. Resta inteso che le controparti finanziarie non sono responsabili della modalità con la quale la Compagnia provvede all'integrazione della differenza fra il valore del floor e il valore della Componente Esterna.

Gli OICR ricompresi nella Componente Esterna, non sono gestiti, supportati, venduti o promossi dalle sopra menzionate controparti finanziarie. Tali controparti finanziarie, pertanto, non svolgono alcuna attività a titolo di consulenza finanziaria a favore della Compagnia nella gestione degli stessi, così come non rendono alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire nella componente esterna, o di selezionare uno specifico Fondo nella stessa.

SEZIONE II Opzioni contrattuali

Art. 12 Decumulo finanziario

Il Contraente, trascorsi cinque anni dalla decorrenza del Contratto, può attivare l'opzione di decumulo, che prevede l'erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disinvestimento di quote dei fondi abbinati al Contratto. Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei premi investiti da più di cinque anni al netto di eventuali riscatti parziali.

In caso di premi aggiuntivi, al fine di ricomprenderli nel capitale oggetto di decumulo, è necessario che il Contraente attivi l'opzione una volta che tutti i premi aggiuntivi che vuole includere nel capitale oggetto di decumulo siano stati investiti da almeno cinque anni. I premi che alla data di attivazione dell'opzione risulteranno investiti da meno di cinque anni non saranno ricompresi nel capitale oggetto di decumulo. Qualora fossero intervenuti dei riscatti parziali, il capitale oggetto di decumulo si ridurrà dell'ammontare dei premi corrispondenti ai riscatti parziali secondo la logica FIFO (anche in caso di riscatti parziali effettuati successivamente all'attivazione dell'opzione di decumulo il capitale oggetto di decumulo sarà ridotto dell'ammontare dei premi corrispondenti al riscatto parziale).

Le prestazioni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari all'80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del Contratto al momento dell'attivazione dell'opzione. Il disinvestimento di quote, indipendentemente dal per-

corso di appartenenza del Contraente, sarà effettuato proporzionalmente a quanto investito in ciascun fondo al momento della corresponsione di ciascuna prestazione di decumulo. Una volta raggiunta la capienza del capitale oggetto di decumulo, l'opzione viene automaticamente sospesa.

In ogni caso l'opzione si disattiva automaticamente in caso di estinzione del Contratto a seguito del decesso dell'Assicurato.

La prestazione ricorrente è distribuita alla data di ricorrenza stabilita, ed è pari a:

- 5% o 10% del capitale oggetto di decumulo, oppure
- una cifra fissa pari a 4.000 euro o 8.000 euro.

L'importo della prestazione è calcolato alla data di ricorrenza del 5 giugno. Il calcolo della prestazione ricorrente avverrà il mercoledì coincidente, o il primo successivo il 5 giugno di ogni anno (ricorrenza). Se quest'ultimo fosse un giorno festivo il calcolo sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Disattivazione: il Contraente può disattivare la prestazione ricorrente, con effetto a partire dalla ricorrenza successiva, a condizione che la richiesta arrivi in Compagnia entro sessantuno giorni dalla prima data di ricorrenza successiva.

In caso contrario, disattivazione ha effetto a partire dalla seconda data di ricorrenza successiva.

Se l'opzione di decumulo è stata disattivata, non potrà più essere riattivata successivamente.

La Compagnia si riserva in caso di decesso dell'Assicurato, la facoltà di agire per il recupero delle eventuali prestazioni ricorrenti pagate e non dovute al Contraente.

Art. 13 Reset della protezione

Il Contraente che sia in un Percorso Opportunità ha la facoltà, in qualsiasi momento della vita contrattuale, di richiedere il reset della protezione.

Tramite tale opzione il Contraente potrà richiedere la riduzione del livello del floor portandolo all'80% del controvalore investito nella Componente esterna come risultante alla data di valorizzazione della settimana successiva alla data di richiesta di reset della protezione.

L'operazione può determinare sia una riduzione del floor al di sotto del valore inizialmente fissato in applicazione dell'Art. 16.1, sia un ribilanciamento tra la sotto-componente di performance e la sotto-componente di protezione per effetto della strategia di protezione.

Art. 14 Cambio Percorso

Trascorsi trenta giorni dall'investimento del Premio Unico Iniziale, il Contraente può chiedere di modificare il percorso di investimento scelto. Il cambio percorso può

comportare il trasferimento ad altri fondi di tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse.

Se il nuovo percorso è un Percorso Libero, il trasferimento delle quote potrà essere fatto a condizione che in ciascun fondo esterno di entrata il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a 1.000 euro per fondo ad eccezione del caso in cui il Cambio Percorso sia effettuato tra Percorso Guidato e Percorso Libero.

Se invece il nuovo percorso è un Percorso Opportunità, l'unica limitazione sussiste nel caso in cui il Contraente voglia modificare la selezione Case Terze. In questo caso il trasferimento delle quote potrà essere fatto a condizione che in ciascun fondo esterno di entrata appartenente alla selezione Case Terze il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a 500 euro per fondo.

Nel caso in cui il nuovo percorso sia un Percorso Protetto, il fondo interno associato a tale percorso dipenderà dalla data di sottoscrizione della polizza, così come dettagliato nell' Art 9.3.

Nei casi in cui il cambio percorso comporti un trasferimento di quote (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi collegati a percorso prescelto), la Compagnia provvede al trasferimento con le stesse modalità previste all'Articolo 15 "Trasferimento di quote tra fondi (*Switch*)".

Art. 15

Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)

15.1 *Switch* volontario

Trascorsi trenta giorni dall'investimento del Premio Unico Iniziale, il Contraente può chiedere di trasferire ad altri fondi tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse, a condizione che alla data di richiesta di trasferimento siano rispettati i seguenti limiti:

PERCORSI GUIDATI E PERCORSI LIBERI

- il valore minimo delle quote da trasferire nel fondo di entrata (trasferimento in entrata) e il valore minimo delle quote residue nel fondo di uscita (trasferimento parziale in uscita), devono essere almeno pari a 1.000 euro per singolo fondo. Rimane comunque la possibilità di trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo. Questi limiti si applicano solo ai percorsi liberi;
- in seguito all'operazione di trasferimento il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%. Questi limiti si applicano ai percorsi guidati e a quelli liberi;
- in seguito all'operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libero Plus. Per tutti i percorsi liberi il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5.

PERCORSI OPPORTUNITÀ

- in caso di trasferimento parziale delle quote da un OICR della selezione Case Terze, il controvalore delle quote residue su tale OICR, calcolato sulla base dell'ultimo valore quota noto, non deve risultare inferiore a 500 euro per singolo fondo di uscita;
- la stima dell'importo da allocare in ciascun OICR della selezione Case Terze deve risultare non inferiore a 500 euro per singolo OICR di destinazione;
- il Contraente, nell'ambito della richiesta di *switch* seleziona la situazione finale desiderata del suo portafoglio, rispettando i limiti (per la componente interna: minimo 5.000 euro in ingresso e di residuo in uscita; per la "selezione Eurizon Capital": fra il 70% e il 100% della componente esterna);
- l'operazione di *switch* che modifichi la composizione della selezione Case Terze della componente esterna (fondi esterni e/o relativi pesi) comporta l'uscita dal Percorso Opportunità Predefinito
- in seguito all'operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 20 (di cui massimo 8 della Selezione Case Terze).

Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica dei limiti sopra descritti è l'ultimo noto al momento della richiesta di trasferimento.

La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Compagnia, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il mercoledì coincide con un giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo giorno lavorativo successivo.

Le richieste di trasferimento arrivate in Compagnia in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al trasferimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottratto al valore delle quote da trasferire la parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art. 27.2 "Costi indiretti".

Si precisa che lo *switch* volontario non è applicabile al Percorso Protetto in quanto composto da un unico fondo interno.

15.2 *Switch* automatico

La Compagnia effettua un trasferimento automatico di quote da uno o più fondi in uscita a uno o più fondi in entrata a seguito dell'esercizio delle attività di gestione della Compagnia di cui Art. 16 "Attività di Gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia": attività di aggiorna-

mento periodico dei fondi esterni; attività di aggiornamento dei Percorsi Guidati; attività di aggiornamento dei Percorsi Opportunità; attività di Salvaguardia; attività di Ribilanciamento.

La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) in cui esercita una delle attività sopra descritte utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.

Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottratto al valore delle quote da trasferire la parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art. 27.2 "Costi indiretti".

La Compagnia invia al Contraente una lettera contenente tutte le informazioni relative allo switch automatico descrivendo le motivazioni che hanno determinato la variazione.

Il Contraente successivamente allo switch automatico può liberamente richiedere il trasferimento delle quote trasferite in un diverso fondo tra quelli disponibili.

SEZIONE III

Diritti, obblighi e comportamento delle parti

Art. 16

Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia

L'attività di gestione dei fondi, così come articolata di seguito, non si applica nel caso in cui il Contraente abbia deciso di investire nel Percorso Protetto.

16.1 Attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni

La Compagnia si pone l'obiettivo di mantenere un'offerta di fondi esterni diversificata e qualitativamente elevata. Per questa ragione, con una frequenza di almeno due volte all'anno, la Compagnia provvede a revisionare le selezioni di fondi esterni (inserite nei Percorsi Liberi, Guidati o Opportunità) sostituendo se necessario uno o più fondi con nuovi fondi. Pertanto la Compagnia può, nel corso della vita del Contratto, sospendere l'offerta dei fondi esterni sottoscritti dal Contraente sostituendoli con nuovi fondi.

Se il Contraente ha investito in uno dei fondi esterni oggetto di sostituzione, la Compagnia invierà una comunicazione contenente la lista dei fondi presenti nella nuova selezione, evidenziando la sostituzione che intende operare e le motivazioni che hanno determinato la variazione.

La Compagnia trasferisce le quote investite nel fondo oggetto di sostituzione nel nuovo fondo, trascorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata.

Il trasferimento avverrà seguendo le regole dello *switch* automatico descritte al successivo Articolo 15.2 "Switch automatico".

Il Contraente non può mantenere quote nei fondi esteri che non fanno più parte dell'offerta, può in ogni caso richiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell'attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni, in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili (Articolo 15.1 "Switch volontario").

16.2 Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Guidati

Allo scopo di offrire dei Percorsi Guidati sempre aggiornati in base alle evoluzioni dei mercati finanziari, la Compagnia revisiona, almeno due volte all'anno, le componenti esterne dei 3 Percorsi Guidati sostituendo se necessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allocazione dei fondi che compongono tale componente esterna.

La Compagnia tramite un'operazione di *switch* automatico (Articolo 15.2 "Switch automatico") trasferisce le quote in modo tale da ricondurre l'investimento del Percorso Guidato corrente alla struttura del corrispondente Percorso Guidato aggiornato.

16.3 Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Opportunità Predefiniti

Allo scopo di offrire dei Percorsi Opportunità Predefiniti sempre aggiornati in base alle evoluzioni dei mercati finanziari, la Compagnia revisiona, almeno due volte all'anno, le componenti esterne dei tre Percorsi Opportunità Predefiniti (sia la selezione Eurizon Capital sia la selezione Case Terze) sostituendo se necessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allocazione delle selezioni dei fondi esterni che compongono la componente esterna.

La Compagnia tramite un'operazione di *switch* automatico (Articolo 15.2 "Switch automatico") trasferisce le quote in modo tale da ricondurre l'investimento del Percorso Opportunità Predefinito corrente alla struttura del corrispondente Percorso Opportunità Predefinito aggiornato.

16.4 Attività di salvaguardia

L'attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse del Contraente a fronte di eventi esogeni, inerenti i fondi esterni collegati al Contratto.

Questa attività è svolta dalla Compagnia senza una temporalità predefinita. In presenza di uno dei seguenti casi:

- sospensione di un fondo esterno dalla negoziazione;
- sopraggiunta inoperatività del fondo esterno (es. raggiunta capienza del fondo);

- operazioni di fusione o liquidazione di un fondo esterno;
- variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti sul fondo esterno o di altre variazioni tali da alterare significativamente le caratteristiche dello stesso.

In questi casi la Compagnia può sostituire il fondo esterno interessato con un altro fondo (fondo esterno di destinazione) effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del fondo esterno di destinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del fondo esterno da sostituire.

Qualora uno dei quattro eventi sopra elencati si verificasse al momento dell'investimento del Premio Unico Iniziale, dei premi aggiuntivi o di trasferimento delle quote in entrata, la Compagnia, nell'esercizio dell'attività di Salvaguardia, investe o trasferisce le quote al fondo di destinazione anziché al fondo originariamente scelto dal Contraente.

Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Articolo 15.2 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)".

La Compagnia invia al Contraente una lettera contenente tutte le informazioni relative allo switch automatico o all'investimento del Premio Unico Iniziale o Premio Aggiuntivo motivando la sostituzione del fondo esterno rispetto a quello originariamente selezionato dal Contraente ed indicando la data di esecuzione delle operazioni, il numero di quote disinvestite ed il loro valore, il numero ed il valore delle quote assegnate al nuovo fondo esterno.

Il Contraente successivamente può richiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell'attività di salvaguardia in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili.

Qualora non fosse possibile identificare all'interno dell'offerta dei fondi esterni disponibili un fondo di destinazione, la Compagnia effettuerà uno *switch* automatico su un fondo esterno monetario, in attesa di selezionare ed inserire all'interno dell'offerta un fondo avente le caratteristiche adeguate. Complessivamente, l'attività di individuazione del nuovo fondo, la sua sostituzione e la relativa comunicazione non potrà eccedere i trenta giorni solari dalla data di sospensione/chiusura del fondo interessato dall'attività di salvaguardia.

16.5 Attività di ribilanciamento

Percorsi Guidati e Percorsi Liberi

Per i Percorsi Guidati o Percorsi Liberi, la Compagnia, una volta all'anno, svolge un'attività di ribilanciamento delle quote detenute dal Contraente nei diversi fondi. L'attività prevede che in caso di variazione della percentuale di investimento in fondi interni ed esterni, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate al Contratto, ci sia un trasferimento di quote

dai fondi esterni verso i fondi interni o viceversa. Il ribilanciamento sarà effettuato nei seguenti casi:

- la percentuale investita in fondi interni scenda al di sotto del 45% del valore della polizza;
- la percentuale investita in fondi esterni scenda al di sotto del 9% del valore della polizza.

La Compagnia riporterà la composizione dell'investimento in fondi interni e fondi esterni alla ripartizione indicata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta o successivamente modificata per attività di cambio percorso (Art.14), o tramite un trasferimento di quote tra fondi (Art.15).

Le operazioni di corresponsione del Premio Aggiuntivo, trasferimento di quote tra fondi, cambio percorso e riscatto parziale, oltre che le variazioni del prezzo delle quote modificano la ripartizione dell'investimento indicata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta o successivamente al momento di cambio percorso o di trasferimento di quote tra fondi. L'attività di ribilanciamento riporta l'investimento all'ultima ripartizione registrata.

Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 15 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)".

Percorsi Opportunità

Per i Percorsi Opportunità, la Compagnia, una volta all'anno, svolge un'attività di ribilanciamento delle quote detenute dal Contraente nei diversi fondi. L'attività prevede che in caso di variazione della percentuale di investimento in fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate alla selezione Eurizon Capital, ci sia un trasferimento di quote dai fondi esterni della selezione Case Terze verso i fondi esterni appartenenti alla selezione Eurizon Capital. Il ribilanciamento sarà effettuato nel caso in cui la percentuale investita nella selezione Eurizon Capital scenda al di sotto del 63% del valore della componente esterna.

La Compagnia riporterà la composizione dell'investimento fra la selezione Eurizon Capital e la selezione Case Terze alla ripartizione indicata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta o successivamente modificata per attività di cambio percorso (Art.14), o tramite un trasferimento di quote tra fondi (Art.15).

Le operazioni di corresponsione di Premio Aggiuntivo, trasferimento di quote tra fondi, cambio percorso e riscatto parziale, oltre che le variazioni del prezzo delle quote, modificano la ripartizione dell'investimento indicata dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta, o successivamente al momento di cambio percorso o di trasferimento di quote tra fondi. L'attività di ribilanciamento riporta l'investimento all'ultima ripartizione registrata.

Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 15 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)".

In tutti i casi di ribilanciamento sopra elencati il numero delle quote da trasferire è calcolato considerando l'ultimo valore delle quote disponibile nel mese di marzo.

Il ribilanciamento avviene il primo mercoledì del mese di aprile. Il disinvestimento delle quote ed il loro reinvestimento avvengono contestualmente.

Nel caso in cui per cause esogene e non riconducibili alla Compagnia non sia possibile procedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la Compagnia può sospendere l'attività di ribilanciamento. Nel momento in cui verranno meno le cause che hanno determinato la sospensione, e sarà dunque possibile disinvestire, si procederà con il ribilanciamento.

La Compagnia invia al Contraente una lettera contenente le informazioni relative all'attività di ribilanciamento.

Attraverso le attività di gestione descritte ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo la Compagnia non presta in ogni caso alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito.

Art. 17 Riscatto

17.1 Termini

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del Contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente le quote attribuite al Contratto.

Il riscatto può essere richiesto:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario, oppure
- inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaololife.ie), completa della documentazione necessaria (Art. 23) con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di eventuali prestazioni di decumulo corrisposte, il valore complessivo delle quote attribuite al Contratto potrebbe essere inferiore a quanto versato.

17.2 Riscatto totale

La Compagnia s'impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle quote attribuite al Contratto alla data di disinvestimento, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.

A tale valore viene sottratta l'eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 "Costi indiretti".

Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui al successivo Art. 27.3 "Costi di riscatto".

17.3 Riscatto Parziale

Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:

- il valore totale delle quote residue sul Contratto è almeno di 50.000 euro. Questa condizione si applica a tutti i percorsi;

Nei Percorsi Liberi

- il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo oggetto di riscatto parziale è almeno pari a 1.000;
- in seguito all'operazione di riscatto parziale il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%;
- in seguito all'operazione di riscatto parziale il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5.

Nei Percorsi Opportunità

- il valore residuo delle quote della componente interna deve essere almeno pari a 5.000 euro, fatto salvo il caso di disinvestimento totale dal fondo;
- il Contraente sceglie liberamente quanto disinvestire dalla componente interna e da quella esterna. Il disinvestimento per la componente esterna è effettuato proporzionalmente al controvalore presente nelle due selezioni di fondi esterni;
- il riscatto parziale comporta un adeguamento del *floor*;

Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica delle condizioni sopra descritte è l'ultimo noto al momento del pervenimento della richiesta di riscatto.

Nei *Percorsi Liberi* si possono comunque riscattare tutte le quote investite nel singolo fondo.

Nei *Percorsi Guidati*, il Contraente indica l'importo che vuole riscattare e la percentuale di disinvestimento dal fondo interno. La Compagnia disinveste proporzionalmente all'ultima ripartizione dell'investimento indicata dal Contraente così come definita all'Art. 16.5 "Attività di ribilanciamento". Nel rispetto dei limiti sopra indicati, il Contraente può comunque indicare una diversa percentuale di disinvestimento dal fondo interno.

Nei *Percorsi Liberi* e nel *Percorso Protetto*, il Contraente indica i fondi (in caso di *Percorsi Liberi*) dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo. La Compagnia si impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale.

Nei *Percorsi Guidati*, nei *Percorsi Liberi* e nei *Percorsi Opportunità* sarà sottratta l'eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 "Costi indiretti".

Agli importi sopra definiti saranno applicati i costi di cui al successivo Art. 27.3 "Costi di riscatto".

Il Contratto rimane attivo per le quote non riscattate.

17.4 Eccezioni

Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile procedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà richiedere nuovamente il riscatto.

Art. 18 Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato devono comunicare alla Compagnia di assicurazione le circostanze rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (che omettono informazioni che il Contraente e l'Assicurato avrebbero dovuto o potuto dire) relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, la Compagnia ha diritto:

a) quando esiste dolo o colpa grave:

- di impugnare il Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia non può più impugnare il Contratto;
- di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il valore delle quote assegnate al Contratto se l'evento

si verifica prima che sia trascorso il termine sopra indicato per l'impugnazione;

b) quando non esiste dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare al Contraente;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 19 Variazioni contrattuali

La Compagnia può modificare unilateralmente le presenti Condizioni di Assicurazione, quindi anche il Regolamento dei Fondi Interni, nelle seguenti ipotesi:

- 1) necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge e a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del presente Contratto;
- 2) necessità di ripristino dell'originario equilibrio contrattuale a seguito di alterazione causata da sopravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia.

Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunicazione al Contraente.

Al di fuori dei casi sopra previsti e, salve le previsioni normative o regolamentari che prevedono diversamente, la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Contraente:

- (i) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di Assicurazione che siano oggettivamente migliorative o più favorevoli per il Contraente (es. riduzione dei costi di riscatto);
- (ii) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di Assicurazione peggiorative per il Contraente ogniqualvolta ricorra un giustificato motivo.

Nel solo caso in cui la modifica proposta fosse peggiorativa per il Contraente, allo stesso è riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera raccomandata da inviare entro sessanta giorni dal momento del ricevimento della comunicazione di variazione a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di riscatto.

In caso di mancato esercizio da parte del Contraente della facoltà di recesso nel sopra indicato termine di sessanta giorni, le modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione effettuata dalla Compagnia.

Art. 20

Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 21

Nuovi fondi

La Compagnia può istituire nuovi fondi interni o introdurre nuovi fondi esterni da collegare al presente Contratto nei quali investire con le modalità previste agli articoli 5 "Attribuzione delle quote" e 15 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)". La Compagnia comunicherà ai Clienti l'istituzione di nuovi Fondi Interni e/o l'introduzione di nuovi Fondi Esterni, tramite sito internet della Compagnia, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 22

Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta

22.1 Pagamenti

La Compagnia paga quanto dovuto entro trenta giorni dalla data di ricezione in Compagnia di tutti i documenti richiesti, secondo quanto specificato ai successivi paragrafi 22.2 e 22.3.

Decorso tale termine la Compagnia, qualora il ritardo dipenda da fatto alla stessa imputabile, è tenuta a corri-

spondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

22.2 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell'avente diritto; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell'intestatario del conto corrente) su cui effettuare il pagamento.

I pagamenti delle prestazioni verranno effettuati esclusivamente tramite Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale Financial Institutions Langhirano (PR) – CAB 12711, ABI 03069. La Compagnia si riserva di comunicare al Contraente eventuali variazioni in merito alla istituzione bancaria ed alla relativa agenzia situata in Italia da essa incaricata del pagamento delle prestazioni.

La Compagnia dichiara che non procederà al pagamento delle prestazioni in "Paesi o territori a rischio", cioè quelli che non fanno parte della "Prescribed Countries List" e non hanno quindi un regime antiriciclaggio equivalente – S.I. No. 347/2012, Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Section 31) Order 2012 – e, in ogni caso, in quei Paesi indicati da organismi internazionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o non cooperativi nello scambio anche in materia fiscale.

22.3 Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto, la Compagnia deve ricevere, tramite l'Intermediario o direttamente, i documenti necessari:

Revoca

Richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).

Recesso

- richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica);
- dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e firmata in originale dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).

Nell'ipotesi di esercizio del c.d. diritto di ripensamento per il caso di sottoscrizione della Proposta fuori sede:

- richiesta firmata dal Contraente con allegata una copia del Modulo di Proposta.

Decesso dell'Assicurato

AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del Contraente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito. In particolare il Contraente è consapevole che la richiesta di acquisire dal Beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- originale del certificato di morte dell'Assicurato o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e firmata in originale da ciascun Beneficiario;
- indirizzo completo di ciascun beneficiario comprensivo di ogni dato di contatto utile in presenza di Categoria Particolari di dati personali (quali per esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche/psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei Beneficiari, a cui tali dati personali si riferiscono, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati personali disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Utile per te";
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio compilato con i dati del Beneficiario e sottoscritto;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FATCA/CRS/DAC2 (si veda al riguardo il successivo articolo 36) compilato con i dati del Beneficiario e sottoscritto;
- originale o copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore / Amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità.

Se il pagamento fa riferimento ad un'indicazione generica di erede quale beneficiario, si distingue fra le seguenti ipotesi:

1. qualora l'Assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che:
 - per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento;
 - quali sono gli unici eredi legittimi, il loro grado di

parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.

2. qualora l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - gli estremi del/i testamento/i
 - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
 - quali siano gli eredi testamentari o in loro assenza, gli eredi legittimi ed eventuali legatari, la data di nascita, il grado di parentela con il Contraente e la capacità di agire di ciascuno di essi;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario.

Se il pagamento fa riferimento ad una designazione di beneficiario nominativamente individuato o altrimenti individuabile, si distingue fra le seguenti ipotesi:

1. qualora l'Assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento.

2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - gli estremi del/i testamento/i;
 - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario.

Riscatto totale e parziale

- richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica), utilizzando eventualmente l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaololife.ie);
- dichiarazione di residenza a fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e firmata in originale dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica);
- autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato;

- una visura camerale vecchia non più di sei mesi se il Contraente è persona giuridica;
- una copia dello statuto se il Contraente è un'associazione o un ente religioso;
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio compilato con i dati del Contraente e sottoscritto;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FATCA/CRS/DAC2 (si veda al riguardo il successivo articolo 36) compilato con i dati del Contraente e sottoscritto.

Pegno

In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi le garanzie prestate (per esempio il Riscatto totale o il Riscatto parziale) richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Ulteriori documenti necessari

Per ogni pagamento della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari o aventi diritto alla prestazione. Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso dell'Assicurato è richiesta inoltre copia del documento d'identità del Contraente in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Contraente è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale. In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i Beneficiari in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

Richieste motivate di altri documenti

La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risultasse necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

22.4 Gestione dei documenti

Al fine di ridurre gli oneri a carico della clientela, la Compagnia e l'Intermediario adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del Contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

22.5 Modalità di invio della documentazione

La documentazione richiesta deve essere inoltrata:

- tramite l'Intermediario oppure
- inviando richiesta scritta con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House

3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

Art. 23

Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente

In corso di Contratto, il Contraente può variare l'indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al Contratto.

Il Contraente può anche variare il conto corrente di accredito delle somme dovute dalla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) a chi ha diritto alla prestazione stessa. L'originale della richiesta di variazione, firmato dal Contraente, deve essere inviato in Compagnia allegando una copia di un documento valido di identificazione del Contraente e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente. La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Compagnia ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa.

Art. 24

Cessione del Contratto

24.1 Facoltà del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia di cedere a terzi il presente Contratto.

24.2 Efficacia

La cessione del Contratto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, abbia accettato tale cessione e ne abbia fatto annotazione sull'originale del Contratto o una sua appendice.

24.3 Modalità di richiesta della cessione

La richiesta, debitamente sottoscritta dal contraente cedente e dal contraente cessionario, deve essere inoltrata alla Compagnia con l'indicazione dei dati anagrafici e di residenza del contraente cessionario. Alla richiesta devono essere inoltre allegati copia di un documento di identità in corso di validità, sia del contraente cedente sia di quello subentrante. Inoltre la Compagnia dovrà ricevere l'attestazione di identificazione e adeguata verifica del contraente subentrante ai fini antiriciclaggio. L'attestazione di identificazione e adeguata verifica può essere rilasciata attraverso apposito modulo in uso presso una delle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo oppure presso altro intermediario finanziario, banca o ente creditizio tenutario di un rapporto continuativo (bancario/finanziario) in essere con il contraente subentrante e dovrà riportare il timbro della filiale del Gruppo

Intesa Sanpaolo o dell'intermediario finanziario, banca o ente creditizio e la firma dell'addetto che abbia provveduto ad adempiere gli obblighi di identificazione e adeguata verifica in presenza del contraente subentrante medesimo. Tale modulistica dovrà essere obbligatoriamente trasmessa da parte dell'intermediario che ha effettuato l'identificazione, o tramite PEC certificata all'indirizzo doc.intesasanpaololife@legalmail.it o tramite raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
 oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

Art. 25 Pegno e vincolo

25.1 Facoltà del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante da presente Contratto a condizione che l'ente pignoratorio e/o vincolatario non coincida con l'intermediario che ha collocato il presente Contratto, in conformità alla normativa in materia di conflitto di interessi.

La Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente Contratto (art. 2805 Codice Civile).

25.2 Efficacia

Questi atti diventano efficaci quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Contraente, la Compagnia ne ha preso nota sul certificato di polizza o su apposita appendice del medesimo.

25.3 Assenso scritto

In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratorio o dell'ente vincolatario.

Art. 26 Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo la Compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

SEZIONE IV Costi

Art. 27 Costi

27.1 Costi diretti

Spese di emissione

Non previste.

Costi di caricamento

Non previsti.

Costi delle garanzie previste dal Contratto

Non previsti.

Costi di cambio percorso

Non previsti.

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)

Non previsti.

Costi di riscatto

Si rinvia all'Art. 27.3

27.2 Costi indiretti

Costi di gestione

Una commissione annua di gestione definita sulla base del profilo di rischio sottostante ciascun percorso è:

- applicata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo per i Fondi Interni;
- calcolata settimanalmente e prelevata mensilmente tramite disinvestimento delle quote per la parte del capitale investita nei Fondi Esterni;

La commissione comprende i costi delle attività della Compagnia descritte all'Art 11, i costi di attuazione della politica di investimento dei fondi interni, i costi di amministrazione del fondo, i costi per la copertura assicurativa caso morte.

Percorsi	Commissione annua di gestione
Percorso Guidato Base	1,65%
Percorso Guidato Standard	1,85%
Percorso Guidato Plus	2,10%
Percorso Libero Base	1,65%
Percorso Libero Standard	1,85%
Percorso Libero Plus	2,10%
Percorso Protetto	1,90%
Percorso Opportunità Base	1,65%
Percorso Opportunità Standard	1,85%
Percorso Opportunità Plus	2,10%

In caso di decesso dell'Assicurato, Cambio Percorso, Trasferimento di quote tra fondi (switch), Riscatto totale e parziale, Recesso, e in tutte le Attività di gestione della Compagnia (Art. 11) laddove queste comportino un disinvestimento di quote dai fondi esterni, viene trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire l'eventuale quota parte della commissione annua di gestione maturata sui fondi esterni oggetto di movimentazioni in uscita e non ancora prelevata.

Costo della Protezione Individuale

Tale costo è applicato mensilmente sul controvalore della componente esterna dei Percorsi Opportunità e dipende alla Volatilità della componente Esterna risultante. In particolare:

- se la volatilità calcolata per la componente esterna è inferiore a 5%, il costo della protezione sarà pari a 0,35%;
- se la volatilità calcolata per la componente esterna è superiore a 5% ma inferiore a 9%, il costo della protezione sarà pari a 0,40%;
- se la volatilità calcolata per la componente esterna è superiore a 9%, il costo della protezione sarà pari a 0,55%

La Compagnia comunicherà al Contraente il costo effettivo della protezione in occasione dell'invio della Lettera di conferma polizza o di conferma di attivazione della protezione stessa a seguito di cambio percorso o switch.

Costi dei fondi sottostanti i Fondi Interni

I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:

Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR	0%
Costo di gestione annua gravante sugli OICR Comparti Monomanager	
Monetario	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
Comparti Multimanager	
Monetario	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
Commissione di performance* gravante sugli OICR	Massimo 30%

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli OICR possono variare durante la vita del Contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno. La Compagnia informa il Contraente di

eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Il Contraente ha trenta giorni di tempo per chiedere il trasferimento gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza senza l'applicazione di costi aggiuntivi e/o costi di riscatto.

Commissione di incentivo (o di performance) sui Fondi Interni

Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la commissione di incentivo e il relativo importo:

Fondo interno	Commissione di incentivo (o performance)
Exclusive Base Exclusive Standard Exclusive Plus	15% dell'eventuale extra-rendimento
Exclusive Protetto Exclusive Protetto 2017	Non prevista

In ciascun anno di vita del fondo interno, nei casi in cui è prevista una commissione di incentivo, l'extra rendimento viene determinato dividendo il valore della quota rilevato nell'ultima data di valorizzazione nel mese di Gennaio, per il valore teorico della quota ottenuto incrementando l'High Water Mark (HWM) del rendimento del parametro di riferimento, come sotto riportato e sottraendo l'unità. L'HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l'HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successivamente, l'HWM viene aggiornato in corrispondenza all'ultimo giorno di quotazione del mese di Gennaio di ciascun anno prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l'HWM precedente.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo del suddetto extra-rendimento varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro
Exclusive Base	100% indice Barclays Euro T-Bill + 0,25% anno
Exclusive Standard	100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,25% anno
Exclusive Plus	100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,75% anno

Per tutti i fondi con commissione di incentivo, il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all'extra-rendimento maturato rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di Gennaio dell'anno precedente.

L'aliquota percentuale ottenuta come sopra descritto viene applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo

rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di Gennaio dell'anno precedente e la data di valorizzazione,

- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nella data di valorizzazione.

L'importo della commissione di performance è prelevato dal fondo annualmente. È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

Costi sostenuti per l'acquisto dei Fondi Esterni e relative commissioni di incentivo (o di performance)

Per le modalità di applicazione delle commissioni di incentivo si rinvia ai Regolamenti delle singole Società di Gestione del risparmio/SICAV.

La Compagnia riconoscerà al Contraente le eventuali utilità derivanti da retrocessione delle commissioni di gestione gravanti sui fondi esterni. Tali utilità saranno riconosciute tramite aumento del numero delle quote associate al Contratto.

Costo per la copertura caso morte

Una quota pari allo 0,18% del patrimonio del fondo, pagata con una parte del costo di gestione, è destinata a coprire la maggiorazione prevista in caso di decesso.

Altri costi

Per tutti i fondi interni sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno.

27.3 Costi di riscatto

Nella seguente tabella sono riportati i costi d'uscita dal Contratto in funzione degli anni interamente trascorsi dall'investimento di ogni premio:

Anni interamente trascorsi	Costi di riscatto
Meno di un anno (*)	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni	1,00%
4 anni	0,50%
5 anni o più	0,00%

(*) La percentuale si applica solo ai premi aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare dopo un anno dall'inizio del Contratto.

Si precisa che la Compagnia non trae benefici finanziari dall'applicazione dei suddetti costi di riscatto, che sono integralmente riconosciuti al fondo/polizza.

L'applicazione di tali costi all'ammontare che si intende riscattare segue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out). Questo significa che il disinvestimento dei premi pagati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli effettuati più recentemente, fino al raggiungimento del valore di riscatto richiesto

In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il costo minimo applicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

SEZIONE V Miscellanea

Art. 28 Conflitto di interessi

Intesa Sanpaolo Life dac è una impresa di assicurazioni irlandese controllata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., capogruppo del Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, che è a suo volta parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo Life ha stipulato accordi con società del Gruppo Intesa Sanpaolo per la distribuzione, tramite le loro reti, del presente prodotto. Per quanto riguarda il Contratto ExclusiveInsurance, sono presenti conflitti di interessi con le seguenti società del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- Eurizon Capital S.A. per la gestione finanziaria dei fondi interni;
- Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli accordi di protezione di cui agli articoli 8.3 e 10;
- Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. quale possibile controparte di strumenti finanziari eventualmente utilizzati nei fondi interni*.

La Compagnia segue procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi che nascono da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile attraverso un'equa distribuzione dei propri prodotti indipendentemente da tale conflitto.

La Compagnia assegna totalmente ai Contraenti gli eventuali utili ricevuti in base ad accordi di retrocessione con i gestori dei singoli fondi, per cui questi le riconoscono una parte delle commissioni.

Art. 29 Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia

La Compagnia non è chiamata a rispondere degli eventuali danni cagionati al Contraente a seguito di mancata valorizzazione dei fondi o ritardata liquidazione delle prestazioni quando tali fatti sono stati determinati da eventi eccezionali e imprevedibili, oggettivamente non dipendenti o non controllabili dalla Compagnia stessa.

Art. 30 Prestito

Non è prevista l'erogazione di prestiti sulla polizza da parte di Intesa Sanpaolo Life dac.

Art. 31 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al

Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge (Articolo 1923 del Codice Civile).

Art. 32 Imposte

Le somme liquidate in dipendenza del presente contratto di assicurazione sono soggette a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento della prestazione.

La Compagnia agisce come sostituto di imposta relativamente all'imposta sui redditi.

Riscatto e recesso

In tali ipotesi con riferimento al regime fiscale applicabile alle persone fisiche, la Compagnia trattiene e versa le eventuali imposte sostitutive delle imposte sui redditi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26-ter, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicando le aliquote nella misura di volta in volta previste dalla legge e determinando la base imponibile tenendo conto anche della quota derivante dall'investimento del capitale sottostante in titoli di Stato e titoli ad essi equiparati, sulla parte delle prestazioni che costituiscono reddito da capitale.

Non sarà applicato alcun prelievo nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali la legge non prevede l'applicazione di ritenute.

Sinistro/Decesso dell'Assicurato

In tale circostanze, con riferimento al regime fiscale applicabile alle persone fisiche, la prestazione pagata è soggetta a tassazione ai sensi dell'art. 26-ter, comma 3, sopra richiamato ad eccezione della quota riferibile alla copertura del rischio demografico la quale è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'Art. 34 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601. In ogni caso le somme liquidate ai Beneficiari sono esenti da imposta di successione.

La Compagnia applica l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela di cui all'art. 13-ter, comma 2, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e la preleva al momento del pagamento corrisposto a titolo di recesso, (escluso il c.d. diritto di ripensamento), riscatto o sinistro.

Art. 33 Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo

Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad applicare misure finalizzate a prevenire il riciclaggio e il finanziamento di attività terroristiche in forza della normativa in materia applicabile contenuta nel Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act, 2010, come modifica-

to dal Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Act 2018 ("Legge Antiriciclaggio Irlandese"), che ha recepito in Irlanda la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ("Quarta Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio").

Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della Legge Antiriciclaggio Irlandese, nonché, laddove applicabile, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione in Italia della Quarta Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio, attraverso l'acquisizione, anche tramite l'intermediario, dei dati identificativi del Contraente, del Beneficiario ovvero dell'esecutore quando il Contraente o il Beneficiario siano un soggetto diverso da una persona fisica, nonché del titolare effettivo del Contraente sulla base dei dati identificativi da questi forniti, oltre alle informazioni riguardanti la provenienza dei fondi del Contraente.

Intesa Sanpaolo Life dac si astiene dall'instaurare il rapporto assicurativo qualora si trovi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela sopra specificata.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti di identificazione ed i documenti richiesti per la verifica dell'identità della clientela sono indicati nel Modulo di Proposta.

Intesa Sanpaolo Life dac non eseguirà pagamenti in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi dell'Unione Europea e privi di efficaci sistemi per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché in Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dall'Unione e/o dalle Nazioni Unite e/o Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.

Art. 34 FATCA/CRS/DAC2 e DAC/6

34.1 In applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambi automatici di informazioni finanziarie a fini fiscali, previsti dall'Accordo Intergovernativo sottoscritto tra Irlanda e Stati Uniti d'America in data 21 Dicembre 2012 aderenti alla normativa relativa al Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) e da Accordi tra l'Irlanda e gli Stati esteri aderenti alla normativa relativa al Common Reporting Standard (CRS) e la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (Dac2), la Compagnia è tenuta a identificare e segnalare all'Autorità fiscale Irlandese (Revenue Commissioners), che a propria volta provvederà a segnalare alle Autorità fiscali locali, i soggetti fiscalmente residenti negli Stati

Uniti e in ogni Paese aderente al CRS/DAC2 che siano titolari di rapporti assicurativi intercorrenti con la Compagnia, ivi inclusi i beneficiari e/o comunque gli aventi diritto alle prestazioni derivanti dal Contratto.

34.2 In applicazione delle norme irlandesi di attuazione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, la Compagnia, qualora ne sussistano le condizioni, potrebbe essere tenuta a identificare e segnalare all'Autorità fiscale Irlandese (Revenue Commissioners) i soggetti e l'operatività collegata al Contratto.

Art. 35 Norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal Contratto, valgono le norme della Legge italiana di volta in volta applicabili.

Art. 36 Reclami

Tutte le informazioni sulla presentazione di reclami sono nel Documento contenente le informazioni chiave, nel DIP aggiuntivo e sul sito internet della Compagnia.

Art. 37 Legge applicabile e Foro Competente

Il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.

Art. 38 Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

38.1 Tutte le controversie relative al presente Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.

La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:

**Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Legale
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland**

e-mail: comunicazioni.intesasanpaololife@pec.it

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

38.2 È stato istituito, presso la CONSOB, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – che ha adottato anche il regolamento dell'Arbitro. L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per il Contraente.

Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) tra il Contraente e l'intermediario collocatore del Prodotto in caso di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.

Per presentare il ricorso e avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura consultare il sito: <https://www.acf.consob.it>

38.3 Per questioni inerenti liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS che provvede a inoltrarlo al sistema estero competente oppure attivare direttamente il sistema estero competente tramite la rete FIN-NET, rintracciabile accedendo al sito internet della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>. Per ottenere maggiori informazioni su tale procedura è possibile collegarsi al seguente indirizzo internet: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.

38.4 Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Life dac relative a polizze acquistate sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., è disponibile la piattaforma web “**Risoluzione online delle controversie**” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è reclami@intesasanpaololife.ie

Allegato 1

Regolamento dei Fondi Interni Exclusive

1. Costituzione e denominazione del fondo interno

Come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia rende disponibili i fondi:

- Exclusive Base
- Exclusive Standard
- Exclusive Plus

I fondi sono costituiti da un insieme di attività finanziarie in cui vengono investiti i premi pagati dai Contraenti che sottoscrivono un contratto di assicurazione sulla vita a cui sono collegati i fondi stessi.

Ogni fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia.

Il valore del patrimonio di ogni fondo è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.

2. Partecipanti ai fondi interni

Nel rispetto dei limiti previsti dal contratto, possono investire nei fondi, esclusivamente i Contraenti che hanno sottoscritto un contratto di assicurazione sulla vita di Intesa Sanpaolo Life dac, a cui sono collegati i suddetti fondi interni.

3. Obiettivo dei fondi interni

Fondi Exclusive Base, Exclusive Standard, Exclusive Plus

I fondi Exclusive Base, Exclusive Standard e Exclusive Plus hanno l'obiettivo di realizzare una crescita dei valori investiti nel rispetto del profilo di rischio del fondo, mediante una gestione flessibile e diversificata degli investimenti. Considerando la tipologia di investimento dei fondi, non è possibile individuare un benchmark che rappresenti la politica di investimento dei fondi stessi; come misura di rischio alternativa si utilizza, invece, la volatilità annua massima, pari a:

- Exclusive Base: 5%
- Exclusive Standard: 10%
- Exclusive Plus: 15%

La volatilità è un indicatore del grado di rischio del fondo interno ed esprime la variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.

Il grado di rischio dei fondi è:

- Exclusive Base: medio
- Exclusive Standard: medio alto
- Exclusive Plus: alto

4. Caratteristiche dei fondi interni

La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A., con sede in Avenue de la Liberté, 8 Luxembourg, società appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo, di cui fa parte Intesa Sanpaolo Life dac.

Intesa Sanpaolo Life è comunque l'unica responsabile dell'attività di gestione del fondo.

I fondi interni investono in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. Unica eccezione è che i fondi possono investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.

La Compagnia rispetta inoltre i limiti previsti dalla normativa irlandese cui è sottoposta ai fini di vigilanza.

Le attività finanziarie in cui investe ciascun fondo sono selezionate sulla base di analisi qualitative (es. stile di gestio-

ne, valutazione del processo di investimento, ecc) e quantitative (es. analisi della redditività corretta per il rischio).

Ogni fondo può investire in fondi comuni di investimento che rispettano le disposizioni previste dalla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni (Direttiva 88/220/CEE, Direttiva 2001/107/CE, Direttiva 2001/108/CE e Direttiva 2009/65/CE)

Ciascun fondo investe in modo dinamico in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa Sanpaolo a cui il Gestore Eurizon Capital SA appartiene (Monomanager).

Il Gestore diversifica l'investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager).

Fondo interno	Percentuale massima investimento in OICR <i>Multimanager</i>
Exclusive Base	35%
Exclusive Standard	40%
Exclusive Plus	50%

5. Criteri d'investimento dei fondi interni

Ogni fondo è caratterizzato dalla propria politica di investimento.*

Fondi Exclusive Base, Exclusive Standard, Exclusive Plus

Fondo Exclusive Base

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari.

In ogni caso le componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield (OICR monetari od obbligazionari aventi un profilo di rischio maggiore e una qualità creditizia dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso fino ad un massimo pari al 50% del valore del fondo interno.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return.

Fondo Exclusive Standard

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari.

In ogni caso le componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield (OICR monetari od obbligazionari aventi un profilo di rischio maggiore e una qualità creditizia dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso fino ad un massimo pari al 75% del valore del fondo interno.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return.

Fondo Exclusive Plus

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari.

* Per facilitare la comprensione della politica di investimento dei fondi si riporta qui sotto una tabella che riassume il peso percentuale degli investimenti del fondo:

Misura	Percentuale di riferimento degli investimenti dei fondi interni
Principale	Superiore al 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Siginificativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	Inferiore al 10%

In ogni caso le componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield (OICR monetari od obbligazionari aventi un profilo di rischio maggiore e una qualità creditizia dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso fino ad un massimo pari al 100% del valore del fondo interno.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return.

Caratteristiche valide per ciascun suddetto fondo interno

Gli strumenti in cui ciascun fondo interno investe sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Aree geografiche/ mercati di riferimento: globale

Categorie di emittenti: per la parte obbligazionaria gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency). Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, sia dell'area Euro che internazionale.

Strumenti derivati

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e per ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione). Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni a leva.

I fondi possono investire in depositi bancari.

6. Costi indiretti addebitati ai fondi interni

Costi di gestione

Ogni settimana è applicata proporzionalmente una commissione annua di gestione sul patrimonio netto del fondo e comprende i costi di:

- attuazione della politica di investimento;
- amministrazione del fondo;
- pubblicazione sui quotidiani del valore della quota.

Di seguito sono indicate le commissioni specifiche per ciascuno dei fondi:

Fondo interno	Commissione annua di gestione
Exclusive Base	1,65%
Exclusive Standard	1,85%
Exclusive Plus	2,10%

Costi degli OICR sottostanti

Qui di seguito i costi degli OICR in cui investono i fondi interni:

Oneri di sottoscrizione e rimborso quote di OICR	0%
Costo di gestione annua gravante sugli OICR	
Comparti <i>Monomanager</i>	
Monetario	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
Comparti <i>Multimanager</i>	
Monetario	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
Commissione di <i>performance</i>* gravante sugli OICR	Massimo 30%

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli OICR possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno.

La Compagnia informa il Contraente di eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Entro trenta giorni dal momento della comunicazione delle variazioni, il Contraente può chiedere il trasferimento gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza senza l'applicazione di costi aggiuntivi e/o penali di riscatto.

Commissione di incentivo (o di *performance*)

Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la commissione di incentivo e il relativo importo:

Fondo interno	Commissione di incentivo (o di <i>performance</i>)
Exclusive Base	15% dell'eventuale extra-rendimento del fondo (over-performance)
Exclusive Standard	
Exclusive Plus	

In ciascun anno di vita del fondo interno, nei casi in cui è prevista una commissione di incentivo, l'extra rendimento viene determinato dividendo il valore della quota rilevato nell'ultima dat'a di valorizzazione nel mese di Gennaio, per il valore teorico della quota ottenuto incrementando l'High Water Mark (HWM) del rendimento del parametro di riferimento, come sotto riportato e sottraendo l'unità. L'HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l'HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successivamente, l'HWM viene aggiornato in corrispondenza all'ultimo giorno di quotazione del mese di Gennaio di ciascun anno prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l'HWM precedente.

Il *parametro di riferimento* ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro
Exclusive Base	100% indice Barclays Euro T-Bill + 0,25% anno
Exclusive Standard	100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,25% anno
Exclusive Plus	100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,75% anno

Per tutti i fondi

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all'extra-rendimento maturato rispetto all'ultima data di valorizzazione-

ne del mese di Gennaio dell'anno precedente.

L'aliquota percentuale ottenuta come sopra descritto viene applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di Gennaio dell'anno precedente e la data di valorizzazione,
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nella data di valorizzazione.

L'importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

Altri costi

Per tutti i fondi interni sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie sottostanti.

7. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione

Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo:

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione; qualora i prezzi non siano disponibili per molto tempo o non siano considerati rappresentativi in termini di frequenza o quantità scambiate, si userà un valore ipotetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili.
- gli strumenti finanziari non quotati sono valutati ad un ipotetico valore di realizzo.
- gli strumenti finanziari derivati scambiati sui mercati non regolamentati (*Over the counter*) sono valutati al valore corrente secondo pratiche comuni sul mercato basate su modalità di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le stesse procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante la vita dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite.
- le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in mancanza di questo, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva società di gestione.
- la liquidità è valutata in base al valore nominale sommato agli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno.

Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 "Costi indiretti addebitati ai fondi interni", per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso.

Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.it.

Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

8. Modifiche ai fondi interni

Nell'interesse dei Contraenti, la Compagnia può modificare i criteri di investimento e i costi di ciascun fondo interno, come stabilito ai paragrafi 5 "Criteri di investimento dei fondi interni" e 6 "Costi indiretti addebitati ai fondi interni".

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche al regolamento dei fondi interni imposte dall'adeguamento a norme di legge o regolamentari, successive alla conclusione del contratto.

9. Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento dei Fondi Interni Exclusive Protetto ed Exclusive Protetto 2017

1. Costituzione e denominazione del fondo interno

Come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia rende disponibile i fondi protetti:

- Exclusive Protetto, per i Clienti che hanno sottoscritto la polizza fra il 30/01/2016 e il 19/05/2017
- Exclusive Protetto 2017, per i Clienti che hanno sottoscritto la polizza dal 20/05/2017 in poi.

I fondi sono costituiti da un insieme di attività finanziarie in cui vengono investiti i premi pagati dai Contraenti che sottoscrivono un contratto di assicurazione sulla vita a cui sono collegati i fondi stessi.

Ogni fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia.

Il valore del patrimonio di ogni fondo è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.

2. Partecipanti ai fondi interni

Nel rispetto dei limiti previsti dal contratto, possono investire nei fondi, esclusivamente i Contraenti che hanno sottoscritto un contratto di assicurazione sulla vita di Intesa Sanpaolo Life dac, a cui sono collegati i suddetti fondi interni.

3. Obiettivo dei fondi interni

L'obiettivo della gestione dei Fondi protetti è accrescere il valore della quota e proteggere, in ogni giorno di valorizzazione delle quote, l'80% del valore di riferimento (in seguito: valore protetto). Il valore di riferimento è rappresentato dal più alto valore della quota del fondo fatto registrare a partire dalla data di inizio dell'offerta di ciascun fondo. La data di inizio dell'offerta è:

- Exclusive Protetto: 30/01/2016
- Exclusive Protetto 2017: 20/05/2017

La strategia di investimento, sottoposta a controllo di volatilità, è caratterizzata da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento.

L'indicatore sintetico di rischio è:

- Exclusive Protetto: 3 di 7
- Exclusive Protetto 2017: 3 di 7

La protezione si realizza attraverso una gestione dinamica che modifica la quota investita in una Componente di Performance (principalmente costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari) e quella investita in una Componente di Protezione (costituita da OICR monetari o strumenti di mercato monetario) in funzione della differenza tra valore unitario della quota del fondo Exclusive Protetto ed il valore protetto della stessa quota.

La Compagnia ha inoltre stipulato con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e separato contratto che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente. In caso di insolvenza del soggetto che presta la protezione finanziaria (Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.), il rischio di perdita sul capitale investito è a carico del Contraente. Si evidenzia quindi che tale protezione finanziaria non è garantita dalla Compagnia.

4. Caratteristiche dei fondi interni

La Compagnia ha affidato la gestione dei fondi a Eurizon Capital S.A., con sede in Avenue de la Liberté, 8 Luxembourg, società appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo, di cui fa parte Intesa Sanpaolo Life dac.

Intesa Sanpaolo Life è comunque l'unica responsabile dell'attività di gestione del fondo.

I fondi interni investono in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Unica eccezione è che i fondi possono investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.

La Compagnia rispetta inoltre i limiti previsti dalla normativa irlandese cui è sottoposta ai fini di vigilanza.

Ogni fondo può investire in fondi comuni di investimento che rispettano le disposizioni previste dalla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni (Direttiva 88/220/CEE, Direttiva 2001/107/CE, Direttiva 2001/108/CE e Direttiva 2009/65/CE)

Gli OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) in cui investono i fondi sono gestiti o promossi da Eurizon Capital SA società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (*OICR Monomanager*).

Il Gestore diversifica l'investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (*OICR Multimanager*). La percentuale massima di investimento in OICR Multimanager è pari al 70%.

5. Criteri d'investimento dei fondi interni

Lo stile di gestione è flessibile. I fondi interni investono nella Componente di Protezione costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e strumenti del mercato monetario oltre che nella Componente di Performance costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari (del Gruppo e non).

La strategia di gestione finanziaria descritta nel paragrafo "Modalità di gestione adottata" modificherà dinamicamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performance e la quota investita nella Componente di Protezione affinché il valore corrente unitario della quota di ciascun fondo interno non risulti mai inferiore al valore protetto.

Ciascuna delle due Componenti può rappresentare una quota residuale del fondo stesso oppure arrivare a costituire la totalità del valore del fondo.

Nel caso in cui, per effetto degli andamenti di mercato, non fosse più possibile attuare la strategia di allocazione dinamica investendo nella Componente di Performance, la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al perseguimento della protezione e l'intero patrimonio del fondo interno sarà allocato nella Componente di Protezione. Questo accade quando la distanza (in percentuale del valore unitario della quota) tra 1) il valore unitario della quota stessa e 2) il valore unitario protetto è inferiore a 0,75%.

In questo caso il valore delle quote investite nel fondo verrà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Percorso Guidato Base trascorsi 60 giorni dal primo mercoledì in cui tutti gli attivi del fondo interno, risultano investiti nella Componente di Protezione. Il disinvestimento delle quote dal fondo protetto ed il contestuale investimento nel Percorso Guidato Base, avverrà sulla base dei rispettivi valori di quota del primo mercoledì successivo a tale periodo (per ulteriori dettagli vedi Art. 9 "Percorsi di investimento" delle Condizioni di Assicurazione, paragrafo "Percorso Protetto").

A copertura dei rischi finanziari di natura sistematica, la Compagnia ha sottoscritto con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e separato contratto che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente. In caso di insolvenza del soggetto che presta la garanzia (Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.) il rischio di perdita sul capitale investito è a carico del Contraente. Si evidenzia quindi che tale protezione finanziaria non è garantita dalla Compagnia. Gli strumenti in cui investe il fondo sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

I fondi possono investire in depositi bancari.

Aree geografiche/ mercati di riferimento: globale

Categorie di emittenti: per la parte obbligazionaria gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli

Investimenti (titoli Supranational/Agency). Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, sia dell'area Euro che internazionale.

Durata:

- il fondo Exclusive Protetto è stato istituito il 30/01/2016 e non ha una scadenza prefissata
- il fondo Exclusive Protetto 2017 è stato istituito il 20/05/2017 e non ha una scadenza prefissata

EXCLUSIVE PROTETTO

Modalità di gestione adottata: la gestione del fondo prevede l'utilizzo di modelli di protezione del capitale (TIPP), strategie di asset allocation quantitative (TAA) e Controllo del Rischio e strategie discrezionali di selezione dei fondi.

La struttura sulla quale le strategie di gestione finanziaria andranno ad agire è costituita dalle seguenti componenti:

1. *Componente di Protezione:* costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e/o strumenti di mercato monetario;
2. *Componente di Performance:* costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari (del Gruppo e non). L'esposizione ai mercati azionari sarà modulata attraverso l'utilizzo di metodi quantitativi (TAA).

La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie come descritto nelle fasi seguenti:

Fase 1 - Fund Selection: la selezione, attraverso analisi discrezionali, è volta ad individuare gli OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari con elevata qualità di gestione, tra i principali asset manager internazionali. Ha inoltre l'obiettivo di garantire una diversificazione per stile di gestione ed un'esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;

Fase 2 - Tactical Asset Allocation (TAA): mensilmente (o più frequentemente nel caso in cui i mercati lo richiedano) e sulla base di un modello quantitativo che analizza variabili macroeconomiche, finanziarie e di momentum, viene determinata l'asset allocation tattica, definendo il peso da allocare a ciascun OICR selezionato, compatibilmente con il livello di volatilità target (vedi fase 3) ed il livello di protezione (vedi fase 4);

Fase 3 - Target Volatility Control: sugli attivi definiti nelle fasi precedenti, con cadenza giornaliera, si applica una strategia di controllo della volatilità, che dovrà risultare non superiore al 10%;

Fase 4 - Time Invariant Portfolio Protection (TIPP): questa strategia modificherà dinamicamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performance e nella Componente di Protezione in funzione della differenza tra il valore unitario della quota e il valore protetto. Al diminuire della differenza citata, la strategia di gestione TIPP sarà maggiormente orientata ad investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari, quali ad esempio, investimento in OICR monetari (Componente di Protezione). Viceversa, la strategia di gestione sarà indirizzata maggiormente a investimenti finanziari rappresentati da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari (Componente di Performance).

EXCLUSIVE PROTETTO 2017

Modalità di gestione adottata: la gestione del fondo prevede l'utilizzo di modelli di protezione del capitale (TIPP), strategie di gestione azionarie flessibili (SHYP - Sustainable High Yield Portfolio) e Controllo del Rischio e strategie discrezionali di selezione dei fondi.

La struttura sulla quale le strategie di gestione finanziaria andranno ad agire è costituita dalle seguenti componenti:

1. *Componente di Protezione:* costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e/o strumenti di mercato monetario;
2. *Componente di Performance:* costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari (del Gruppo e non). L'esposizione ai mercati azionari sarà modulata attraverso l'utilizzo di metodi quali-quantitativi (SHYP - Sustainable High Yield Portfolio).

La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie come descritto nelle fasi seguenti:

Fase 1 - Fund Selection: la selezione, attraverso analisi discrezionali, è volta ad individuare gli OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari con elevata qualità di gestione, tra i principali asset manager internazionali. Ha inoltre l'obiettivo di garantire una diversificazione per stile di gestione ed un'esposizione dinamica ai diversi

fattori di rischio;

Fase 2 - Strategia di gestione azionaria flessibile (SHYP

- *Sustainable High Yield Portfolio*): il modello sfrutta principalmente due leve di generazione del valore: un'esposizione flessibile al mercato azionario sulla base dei valori stimati di rendimento atteso e della volatilità ed una attenta selezione dei titoli azionari di società con buone capacità di distribuire dividendi elevati e sostenibili nel tempo;

Fase 3 - Target Volatility Control: sugli attivi definiti nelle fasi precedenti, con cadenza giornaliera, si applica una strategia di controllo della volatilità, che dovrà risultare non superiore al 10%;

Fase 4 - Time Invariant Portfolio Protection (TIPP): questa strategia modificherà dinamicamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performance e nella Componente di Protezione in funzione della differenza tra il valore unitario della quota e il valore protetto. Al diminuire della differenza citata, la strategia di gestione TIPP sarà maggiormente orientata ad investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari, quali ad esempio, investimento in OICR monetari (Componente di Protezione). Viceversa, la strategia di gestione sarà indirizzata maggiormente a investimenti finanziari rappresentati da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari (Componente di Performance).

Avvertenza: l'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Strumenti derivati

I fondi possono anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e per ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione).

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni a leva.

6. Costi indiretti addebitati ai fondi interni

Costi di gestione

Ogni settimana è applicata proporzionalmente una commissione annua di gestione sul patrimonio netto dei fondi e comprende i costi di:

- attuazione della politica di investimento;
- amministrazione dei fondi;
- pubblicazione sui quotidiani del valore della quota.

Qui di seguito sono indicate le commissioni specifiche per i fondi:

Fondo interno	Commissione annua di gestione
Exclusive Protetto	1,90%
Exclusive Protetto 2017	1,90%

Costi degli OICR sottostanti

Qui di seguito i costi degli OICR in cui investono i fondi interni:

Oneri di sottoscrizione e rimborso quote di OICR	0%
Costo di gestione annua gravante sugli OICR	
Comparti <i>Monomanager</i>	
Monetario	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
Comparti <i>Multimanager</i>	
Monetario	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
Commissione di <i>performance</i>* gravante sugli OICR	Massimo 30%

* *differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento*

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli OICR possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno.

La Compagnia informa il Contraente di eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Entro trenta giorni dal momento della comunicazione delle variazioni, il Contraente può chiedere il trasferimento gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Commissione di incentivo (o di *performance*)

Non prevista.

Altri costi

Per il fondo sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno.

7. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione

Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo:

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione; qualora i prezzi non siano disponibili per molto tempo o non siano considerati rappresentativi in termini di frequenza o quantità scambiate, si userà un valore ipotetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili.
- gli strumenti finanziari non quotati sono valutati ad un ipotetico valore di realizzo.
- gli strumenti finanziari derivati scambiati sui mercati non regolamentati (Over the counter) sono valutati al valore corrente secondo pratiche comuni sul mercato basate su modalità di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le stesse procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante la vita dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite.
- le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in mancanza di questo, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva società di gestione.
- la liquidità è valutata in base al valore nominale sommato agli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno.

Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 "Costi indiretti addebitati ai fondi interni", per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso.

Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.it.

Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

8. Modifiche ai fondi interni

Nell'interesse dei Contraenti, la Compagnia può modificare i criteri di investimento e i costi di ciascun fondo interno, come stabilito ai paragrafi 5 "Criteri di investimento dei fondi interni" e 6 "Costi indiretti addebitati ai fondi interni".

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche al regolamento dei fondi interni imposte dall'adeguamento a norme di legge o regolamentari, successive alla conclusione del contratto.

9. Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni

Fatto salvo quanto già previsto al precedente art.5 di questo regolamento, la Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Allegato 2

Lista Fondi Esterni

Fondi in uscita - Basket A

Codice Fondo	Codice Isin	Nome Fondo
ADU	LU0933614405	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund

Fondi in entrata - Basket A

Codice Fondo	Codice Isin	Nome Fondo
AMH	LU1136954127	Janus Henderson - Pan European Fund
AMI	IE00BF1FZP83	PIMCO - Emerging Markets Bond
AMJ	LU0227145629	AXA - WF Global Inflation Bonds
AMK	LU1790049099	AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
AML	LU2067029152	Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
AMP	LU1727362383	JPMorgan - US Select Equity

Fondi in uscita - Basket B

Codice Fondo	Codice Isin	Nome Fondo
ACM	LU0933614405	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund

Fondi in entrata - Basket B

Codice Fondo	Codice Isin	Nome Fondo
AMQ	LU1136954127	Janus Henderson - Pan European Fund
AMS	IE00BF1FZP83	PIMCO - Emerging Markets Bond
AMT	LU0227145629	AXA - WF Global Inflation Bonds
AMU	LU1790049099	AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
AMV	LU2067029152	Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
AMW	LU1727362383	JPMorgan - US Select Equity

Lista dei Fondi Esterni aggiornata al 07/05/2022

Fondi esterni - Basket A			
#	Codice Fondo	Codice Isin	Nome Fondo
1	ADY	LU1048586868	BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
2	ACA	LU0368231436	BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
3	ACB	LU0368231949	BlackRock GF - Global Allocation
4	ACC	LU1523256144	BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
5	ACD	LU1461867779	BlackRock SF - European Select Strategies
6	ACE	LU0438336777	BlackRock SF - Fixed Income Strategies
7	AIZ	IE00BKWGFQ61	BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
8	AAI	LU0365358570	Epsilon - Emerging Bond Total Return
9	AAJ	LU0278427041	Epsilon - Euro Bond
10	AIY	LU1693963883	Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
11	AAS	LU0735549858	Eurizon Fund - Active Allocation
12	AAL	LU0719365891	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR
13	AAN	LU0335990726	Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
14	AAM	LU0335991534	Eurizon Fund - Bond High Yield
15	AAK	LU0335987003	Eurizon Fund - Cash EUR
16	AAR	LU0876765792	Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
17	ALI	LU2050470264	Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
18	ALJ	LU2050471072	Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
19	AAO	LU0725143274	Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
20	AAP	LU0944455822	Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
21	AAV	LU1338165936	Fidelity FAST - Emerging Markets Fund
22	AHT	LU1955085425	Fidelity Funds - American Growth Fund
23	AHO	LU0957027591	Fidelity Funds - European High Yield
24	AMH	LU1136954127	Janus Henderson - Pan European Fund
25	ABA	LU0346389934	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
26	AIV	LU1322386266	Fidelity Funds - World Fund
27	AGO	LU0494455123	Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
28	AIK	LU1981111989	Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
29	AHU	LU1451406505	Invesco - Euro Corporate Bond Fund
30	AIB	LU2040206711	Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
31	AID	LU1981114652	Invesco - Pan European High Income
32	AHX	LU1701702026	Invesco - Pan European Structured Equity Fund
33	ALL	LU1857118621	JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
34	AIU	LU2040191186	JPMorgan - Europe Equity Plus Fund
35	AIW	LU2174499447	JPMorgan - Global Select Equity
36	AGQ	LU1814673478	JPMorgan - Japan Equity Fund
37	AGU	LU1862506562	JPMorgan - US Value Fund
38	AGS	LU1727361229	JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
39	AGX	LU1814672587	JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
40	AEF	LU0248010471	JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities
41	AGV	LU1863551484	JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
42	AHD	LU1941717735	M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
43	AHK	LU1797819726	M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
44	AIX	LU2088737338	M&G - (Lux) Income Allocation Fund
45	AHB	LU1881796145	M&G - (Lux) Optimal Income Fund
46	AIS	IE00BRJT7K50	Man AHL - TargetRisk

#	Codice Fondo	Codice Isin	Nome Fondo
47	ABU	LU0360476740	Morgan Stanley - Euro Strategic Bond Fund
48	AII	LU1439783207	Morgan Stanley - Global Balanced
49	ABY	LU0360476666	Morgan Stanley - Global Bond Fund
50	ABV	LU0712124089	Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
51	AIF	LU1915151887	Nordea - 1 - Stable Return Fund
52	AFQ	IE00B1JC0H05	PIMCO Funds - Diversified Income Fund
53	AGE	LU1787046561	Vontobel Fund - US Equity
54	AMI	IE00BF1FZP83	PIMCO - Emerging Markets Bond
55	AMJ	LU0227145629	AXA - WF Global Inflation Bonds
56	AMK	LU1790049099	AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
57	AML	LU2067029152	Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
58	AMP	LU1727362383	JPMorgan - US Select Equity

Allegato 3

Tabelle esempi

Esempio applicazione costi di riscatto: L'esempio si basa sull'ipotesi che il riscatto avvenga il 14 luglio 2021

Tipologia di premio	Premio Unico Iniziale	Premio aggiuntivo
Data premio	09/10/2019	11/11/2020
Valore del premio (A)	€ 100.000 (1)	€ 35.000 (2)
Tempo trascorso (in anni)	1,75	0,66
Valore totale del premio alla data della richiesta di riscatto (B)	€ 140.000	

Prima di tutto bisogna determinare quanto dei premi pagati è "assorbito" dal valore di riscatto richiesto, riproporzionando i premi investiti oggetto di riscatto al loro valore totale alla data di richiesta di riscatto:

A = Valore totale dei premi: € 110.000

B = Valore totale delle quote alla data della richiesta di riscatto: € 140.000.

C = Valore di riscatto richiesto = € 25.000

$A/B = 110.000/€ 140.000 = 78,57\%$ = peso dei premi investiti sul loro valore totale alla data di richiesta di riscatto

$C \times (A/B) = € 25.000 \times 78,57\% = 19.642,86$

Il valore così ottenuto deve essere confrontato con il premio pagato da più tempo, per verificare se è necessario o meno ricorrere al disinvestimento del premio immediatamente successivo.

19.642,86 è minore di 100.000 (1), quindi l'unica penale di riscatto da applicare all'ammontare da riscattare è quella corrispondente alla durata in anni del premi di € 100.000, cioè il 2,00%.

Valore dell'importo riscattato al netto dei costi di riscatto e al lordo dell'imposizione fiscale = $25.000 - (25.000 \times 2,00\%) = € 24.500$

In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il costo minimo applicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di investimento dei premi riscattati (o parti di essi).

Allegato 4

Fac-simile esemplificativo del Modulo di Proposta

Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica.



NOME COGNOME

Exclusive_{Insurance}
Codice Prodotto RE101
Proposta n. XXXXXXXXXXXX
Modulo di Proposta aggiornato al 10/09/2022

Il Proponente (Contraente) propone a Intesa Sanpaolo Life dac di emettere un contratto di assicurazione denominato "Exclusive_{Insurance}" codice prodotto RE101 regolato dalle Condizioni di Assicurazione "Mod. ISPLIF2010008" ed. 09/2022, avente le seguenti caratteristiche.

DATI PERSONALI

CONTRAENTE

ASSICURATO

La persona sulla cui vita viene stipulato il contratto di assicurazione

COGNOME	_____	_____
NOME	_____	_____
LUOGO DI NASCITA	_____	_____
DATA DI NASCITA	_____	_____
SESSO	_____	_____
CODICE FISCALE	_____	_____
INDIRIZZO RESIDENZA	_____	_____
LOCALITÀ	_____	_____
CAP, PROV. e STATO	_____	_____
RIFERIMENTO DI RECAPITO	_____	_____
LOCALITÀ, CAP, PROV. e STATO	_____	_____
INDIRIZZO EMAIL	_____	_____
TELEFONO	_____	_____

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

Che cos'è Exclusive_{Insurance}

È un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico di tipo unit-linked (Ramo III) con prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di fondi interni/OICR collegati al contratto, la cui durata coincide con la vita dell'Assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Che cosa offre Exclusive_{Insurance}

In caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari al valore delle quote dei fondi interni/OICR collegati al contratto maggiorato di un importo variabile calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso, dedotti tutti i costi applicabili, le spese e le imposte dovute.

In corso di Contratto il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente il Contratto; per i dettagli (comprensivi dei costi eventualmente applicati) si rimanda all'articolo XX delle Condizioni di Assicurazione.



CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

Inizio della copertura e durata del contratto

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del gg/mm/aaaa, data di investimento del premio. Il contratto dura per tutta la vita dell'Assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Revoca della proposta e recesso del contratto

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino alla data di inizio effettivo - così come indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di conferma polizza inizio effettivo del contratto.

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di revoca o di recesso, corredata della documentazione necessaria, Intesa Sanpaolo Life darà provvederà a restituire/rimborsare quanto previsto all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto (periodo di sospensiva). Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva. In tale periodo il Contraente può recedere dal Contratto (c.d. diritto di ripensamento) inviando richiesta scritta e allegando una copia del Modulo di Proposta, all'indirizzo indicato all'articolo 7.2.1 della Condizioni di Assicurazione.

A seguito dell'esercizio del diritto di recesso il Contratto termina

Designazione del Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato

I destinatari del capitale in caso di decesso dell'Assicurato sono:

Cognome e nome _____ *
Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il _____

*Tipo di relazione intercorrente tra il Beneficiario e il Cliente: 1=Figlio/Figlia; 2=Genitore; 3=Coniuge/Convivente; 4=Nipote; 5=Fratello/Sorella; 6=Legame affettivo; 7=Scopo benefico; 8=Altro.

Recapito e contatti del Beneficiario:

Indirizzo _____ Comune _____
CAP _____ Provincia _____ Nazione _____
Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____
e-mail _____

Avvertenza: ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Compagnia, oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. Per quanto riguarda la forma che deve assumere la modifica e/o revoca del Beneficiario affinché sia valida nei confronti della Compagnia si rimanda a quanto specificato nelle Condizioni di Assicurazione.



Il Contraente manifesta esigenze specifiche di riservatezza e comunica i dati del Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento, in caso di suo decesso, per la liquidazione della Prestazione Assicurata a favore del Beneficiario designato (per la disciplina contrattuale del Referente terzo si rimanda alle Condizioni di Assicurazione):

Cognome e Nome	_____	_____	_____
Codice fiscale	_____	_____	_____
Indirizzo	_____	_____	_____
Codice fiscale	_____	_____	_____
Comune	_____	Provincia _____	CAP _____
Nazione	_____	Telefono fisso _____	_____
Telefono cellulare	_____	e-mail _____	_____

PREMIO, LIMITI E PERIODICITÀ E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Contraente deve effettuare un premio unico iniziale di importo pari almeno a XXX.XXX,XX euro. Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso l'intermediario; la data valuta di addebito al Contraente coincide con la data di investimento del premio.

Il Contraente si impegna a versare il giorno gg/mm/aaaa un premio unico di euro XXX.XXX,XX, a favore di Intesa Sanpaolo Life dac.

Il premio sarà pagato tramite addebito in conto corrente.

Il pagamento del premio è indispensabile per l'attivazione delle coperture assicurative: la relativa contabile bancaria costituisce quietanza dell'avvenuto pagamento.

Consente di investire il premio unico e gli eventuali premi aggiuntivi in quote di fondi interni\OICR.

PREMIO E FONDI INTERNI ED ESTERNI APPARTENENTI AL PERCORSO SELEZIONATO

Premio unico versato: XXX.XXX,XX euro

Costi gravanti sul premio: 0,00 euro

Premio investito: XXX.XXX,XX euro

Il Contraente chiede che il premio unico versato, al netto di eventuali costi, venga investito nel Percorso YYYYYYYYYY.

I fondi associati a tale percorso sono:

Fondo Interno	
Fondo Interno 1	XX,XX% del premio investito
Fondi Esterni	
Fondo Esterno 1	XX,XX% del premio investito
Fondo Esterno 2	XX,XX% del premio investito
Fondo Esterno 3	XX,XX% del premio investito
Fondo Esterno 4	XX,XX% del premio investito
Fondo Esterno 5	XX,XX% del premio investito



MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

Il Modulo di Proposta è in formato elettronico ed è sottoscritto dal Contraente con firma grafometrica e dalla Banca in qualità di intermediario con firma digitale, ovvero con firma autografa se il documento è consegnato al Cliente in formato cartaceo.

Avvertenza: il sistema supporta e guida il soggetto sottoscrittore proponendo, nelle c.d. caselle di point and click che recepiscono la volontà del Contraente mediante apposizione di un flag, delle dichiarazioni di sintesi esplicative del contenuto delle singole sottoscrizioni incluse nella sezione “Dichiarazioni, impegni del Contraente e sottoscrizione del Modulo di Proposta”. Il Contraente è pertanto consapevole che le suddette dichiarazioni di sintesi rappresentano un mero supporto e aiuto nel processo di sottoscrizione e non sostituiscono in alcun modo il contenuto delle dichiarazioni contrattuali complete contenute nella richiamata sezione del Modulo di proposta, le quali sono le uniche ad avere valore legale vincolante e a essere sottoscritte dal Contraente mediante firma grafometrica o digitale

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa Sanpaolo Life dac, contenuta nel presente modulo di proposta, prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell' Informativa, alle lettere a), b) e d) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali” all'interno della Sezione 3.

Inoltre **presto, apponendo la mia firma, il consenso** in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell'Informativa

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Data e firma dell'interessato o del rappresentante a ciò autorizzato

Firma completa e leggibile X
Cliente

Inoltre, con riferimento al trattamento per la finalità di marketing diretto e indiretto di cui alla lettera c) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali” all'interno della Sezione 3,

presto il consenso nego il consenso

al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato relative a prodotti e servizi della Società, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o di soggetti terzi

Firma completa e leggibile X
Cliente

Luogo e data



DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA

- **Dichiaro di aver ricevuto, letto, compreso e accettato prima della sottoscrizione del modulo proposta:**
 - il “Documento contenente le informazioni chiave” unitamente al relativo Allegato in cui sono descritte le diverse opzioni di investimento (c.d. KID ~ nella versione Exclusive^{Insurance} n_3_05/2022);
 - il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento (DIP aggiuntivo IBIP);
 - le Condizioni di Assicurazione comprensive dei suoi allegati tra cui i Regolamenti dei Fondi Interni rilevanti per il Contratto e il Glossario;
 - il presente modulo di proposta comprensivo delle necessarie informative sul trattamento dei dati personali rilasciate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
- che compongono il Set Informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazione.

X _____
Cliente

- Dichiaro di approvare espressamente ai sensi di legge, a pena di inefficacia, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 1.2 Requisiti per la sottoscrizione (con esclusivo riferimento alla conseguenze derivanti dal trasferimento della residenza anagrafica al di fuori del territorio della Repubblica Italiana), Art. 2 Prestazione Assicurata, Art. 3 Beneficiario e Referente terzo, Art. 6 Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata, Art. 12 Decumulo finanziario, Art. 17 Riscatto, Art. 18 Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell’Assicurato, Art. 19 Variazioni contrattuali, Art. 22 Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta, Art. 23 Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente, Art. 24 Cessione del Contratto, Art. 25 Pegno e vincolo, Art. 28 Conflitti di interessi, Art. 29 Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia, Art. 37 Legge applicabile e Foro Competente.

X _____
Cliente

- **AUTORIZZO** la Banca INTESA SANPAOLO S.P.A. ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIC XXXXXXXXXXXX intestato a COGNOME NOME la somma che costituisce il premio unico destinato a Intesa Sanpaolo Life dac.
- Dichiaro di aver la residenza in Italia.
- Dichiaro di aver ricevuto copia dell’informativa precontrattuale, rilasciata dall’Intermediario incaricato, contenente le informazioni sull’Intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei Clienti, sulle remunerazioni, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del Cliente.
- Dichiaro di essere stato informato dall’Intermediario che il prodotto ExclusiveInsurance (Cod. RE101) che intendo sottoscrivere è adeguato alle mie esigenze assicurative.
- Dichiaro di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.
- Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta della Compagnia in caso di decesso, di cui all’art. 22 delle Condizioni di Assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione.
- Dichiaro di aver apposto ogni firma grafometrica o digitale sul presente Modulo di Proposta con riguardo esclusivo alle Dichiarazioni Contrattuali contenute nella presente sezione. Ho compreso e sono consapevole, infatti, che le dichiarazioni esplicative per ciascun point and click abbinata alle singole sottoscrizioni incluse nel Modulo di Proposta hanno scopo meramente informativo.
- Mi impegno a consegnare al Beneficiario/i designati e al Referente Terzo (se designato) in forma nominativa copia dell’Informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano, come da Articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sollevando Intesa Sanpaolo Life dac dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.

X _____
Titolare del conto corrente

- Dichiaro di aver letto, compreso e di accettare in ogni loro parte le Condizioni di Assicurazione (comprensive dei Regolamenti dei Fondi interni e dei restanti allegati) e le condizioni nelle eventuali appendici e di sottoscrivere il presente modulo di proposta.

X _____
Cliente

X _____
Assicurato

Luogo e data di sottoscrizione



ATTESTAZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DI TERZI

Il sottoscritto incaricato dell'Intermediario dichiara e attesta di aver identificato il Proponente/Rappresentante Legale e di aver raccolto i dati identificativi sopra riportati in sua presenza, attraverso riscontro di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente. Si attesta, inoltre, la corrispondenza tra il soggetto identificato dal sottoscritto incaricato dell'Intermediario ed il soggetto titolare del rapporto continuativo instaurato presso l'Intermediario, a cui la presente attestazione si riferisce nonché l'esattezza delle informazioni comunicate.

Il sottoscritto incaricato dell'Intermediario dichiara e attesta, altresì, di aver acquisito il nome o la denominazione del/i soggetto/i specificamente individuato/i o designato/i quale/i Beneficiario/i della Prestazione Assicurata, o se del caso, di aver acquisito informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilire l'identità del/i Beneficiario/i al momento del pagamento della prestazione nei casi in cui quest'ultimo/i sia/siano designato/i in base a particolari caratteristiche o classi.

La presente attestazione è rilasciata e trasmessa ad Intesa Sanpaolo Life dac che se ne avvale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità alla disciplina applicabile sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

Proposta di Investimento nr. XXXXXXXX

Nome e Cognome X

Matricola _____

Distributore



INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (Di seguito l' "Informativa") (Informativa aggiornata a dicembre 2021)

Il Regolamento (UE) 2016/679 sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "**Regolamento**") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Life dac., società di diritto irlandese autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, numero di iscrizione al Registro delle imprese irlandese n. 284248, con sede in 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Irlanda (di seguito anche la "**Società**" o il "**Titolare del trattamento**" o il "**Titolare**"), appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo e operante in Italia in libera prestazione di servizi, tratta i Suoi dati personali (di seguito i "**Dati Personali**") in qualità di titolare del trattamento per le finalità indicate nella Sezione 3 della presente Informativa, nel rispetto del Regolamento e delle disposizioni normative e regolamentari irlandesi e italiane che danno attuazione allo stesso e di eventuali codici di condotta applicabili. Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet della Società www.intesasampaololife.ie e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Società ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "**Data Protection Officer**" o "**DPO**"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso in capo all'interessato, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO all'indirizzo di posta elettronica dpo@intesasampaololife.ie o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy.intesasampaololife@pec.it, nonché a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Life dac, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Irlanda.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

La Società nello svolgimento della propria attività tratta, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo email, numero di telefono, ecc.), i dati relativi alle disposizioni di pagamento, i dati derivanti da servizi web, nonché i dati definiti particolari ai sensi del Regolamento, di cui alla Sezione 8 della presente Informativa (a esempio dati relativi alla salute e dati biometrici nel caso di utilizzo della firma grafometrica), dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, richiedente un preventivo o quotazione, proponente, beneficiari e/o eventuali loro rappresentanti), a cui la presente Informativa è destinata.

Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della propria attività per le seguenti finalità:

a) Conclusione, esecuzione e gestione dei contratti ovvero prestazione dei servizi richiesti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali è necessario per valutare la proposta assicurativa (ivi compresi gli altri atti relativi alla fase precontrattuale), concludere, dare esecuzione e gestire i contratti di cui l'interessato è parte ovvero per prestare i servizi richiesti dall'interessato. Il rifiuto di fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Società di dare esecuzione alle misure precontrattuali adottate, di concludere il contratto ovvero, se già concluso, di dare esecuzione allo stesso o comunque di adempiere a quanto richiesto.

Nell'ambito di tale finalità di trattamento non è richiesto il suo consenso, a eccezione del trattamento dei dati definiti particolari ai sensi del Regolamento, ai sensi del Regolamento, di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

¹ A esempio, intermediari assicurativi, altri operatori assicurativi, contraenti di polizze in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le Sue richieste (a es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.



b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è necessario e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è necessario, per adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento, quali, a esempio, quelli derivanti dalla normativa antiriciclaggio, di prevenzione del finanziamento del terrorismo, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi e di evasione fiscale nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni della normativa applicabile o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo.

In tale ambito e, a mero titolo esemplificativo, la Società può dover definire il profilo di rischio del cliente per valutare l'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso nonché per adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa antiriciclaggio.

c) Marketing diretto e indiretto²

Il trattamento dei Suoi Dati Personali

- per svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi della Società, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di soggetti terzi (compresa l'effettuazione di indagini di mercato, attività di informazione commerciale e offerte dirette) attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS e altri sistemi di comunicazione;

è facoltativo ed è richiesto il Suo consenso.

d) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e la tutela dei propri diritti;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per contattarla (tramite posta ordinaria, posta elettronica, telefono Internet, SMS, MMS e altri sistemi di comunicazione) al fine di sottoporle alcune domande per verificare l'adeguatezza dei prodotti acquistati e/o la correttezza e qualità delle attività e dei servizi resi (c.d. *customer satisfaction*), con l'intento ultimo di migliorare gli standard qualitativi dei servizi resi a Lei e, più in generale, alla clientela. In tale ambito precisiamo che la risposta alle domande è sempre facoltativa e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza;
- per perseguire eventuali e ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali;

e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo**, tra cui quelle che distribuiscono³ i prodotti della Società e quelle che prestano servizi a favore della medesima (a mero titolo esemplificativo: servizi informatici, servizi di auditing e servizi di gestione del portafoglio).
- 2) **Soggetti terzi**, (società, liberi professionisti, ecc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, a esempio:

² La suddetta finalità di trattamento riguarda esclusivamente i Dati Personali relativi al contraente di polizza, al richiedente il preventivo e al proponente. Non riguarda invece i Dati personali dell'assicurato (se diverso dal contraente di polizza), del beneficiario e eventuali rappresentanti, a cui non verrà quindi richiesto lo specifico consenso.

³ Al riguardo si evidenzia che, senza necessità del consenso dell'interessato, possono formare oggetto di comunicazione (e di conseguente trattamento nell'ambito delle esclusive finalità di contrasto al riciclaggio) i dati personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina in materia di riciclaggio tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo (Articolo 39 della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio).



- soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa⁴ quali broker assicurativi, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e altri canali di distribuzione/gestione di contratti di assicurazione (banche, società di leasing, ecc.);
- soggetti che svolgono servizi assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- soggetti che svolgono servizi societari o finanziari;
- società di outsourcing che svolgono, tra gli altri, attività di caricamento e registrazione dei dati dei clienti e della relativa documentazione contrattuale;
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società di servizi informatici e telematici (a esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione e di certificazione; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti e originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela sia in forma elettronica che cartacea e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.) e/o che gestiscono la comunicazione con la clientela;
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- società addette alla rilevazione della qualità dei servizi, alle ricerche di mercato, all'informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

3) **Autorità** (a esempio, giudiziaria, amministrativa ecc...) e altri soggetti pubblici irlandesi o italiani quali a esempio: Central Bank of Ireland, IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Garda Síochána, Irish Revenue Commissioners, Data Protection Commissioner, Garante per la protezione dei dati personali, Ministeri; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nonché sistemi pubblici informativi istituiti presso le corrispondenti pubbliche amministrazioni tra cui l'Anagrafe Tributaria.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o, eventualmente, 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità e i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o, eventualmente, Contitolari è consultabile sul sito internet www.intesasanpaololife.ie o può essere richiesto alla Società al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaololife.ie.

Nell'ipotesi di contitolarietà del trattamento sarà cura della Società mettere a disposizione dell'interessato (per esempio tramite il proprio sito web) il contenuto essenziale dell'accordo con il contitolare di cui all'art. 26, comma 1 del Regolamento.

⁴ Al riguardo si evidenzia che, senza necessità del consenso dell'interessato, possono formare oggetto di comunicazione (e di conseguente trattamento nell'ambito delle esclusive finalità di contrasto al riciclaggio) i dati personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina in materia di riciclaggio tra i soggetti obbligati (Impresa assicurativa e Broker assicurativo) nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione che coinvolgono i soggetti obbligati in questione, a condizione che siano soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalle direttive europee vigenti in materia di antiriciclaggio, che appartengano alla stessa categoria professionale e che siano soggette a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali (Articolo 39 della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio).



SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge⁵, i Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge o da altre disposizioni applicabili (es. codici di condotta). In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 (dieci) a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero, per un periodo temporale di mesi 12 (dodici), nel caso di emissione di un preventivo/quotazione o della sottoscrizione di una proposta, nell'ipotesi in cui al preventivo/quotazione da Lei richiesto o alla Sua proposta contrattuale non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.

I Dati Personali potranno, in ogni caso, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato, o ricorrano situazioni disciplinate da specifiche disposizioni normative (compresi eventuali codici di condotta) che prescrivano la conservazione dei dati per un periodo ulteriore.

SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaololife.ie o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy.intesasanpaololife@pec.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Life dac, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Irlanda.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi al trattamento dei suoi dati personali per una o più finalità specifiche indicate nella presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste. La Società risponderà alle richieste dell'interessato relative ai diritti menzionati nella presente Sezione il prima possibile, non appena ricevuta la relativa richiesta e, in ogni caso, entro un mese dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali e alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento e le categorie di Dati Personali trattati.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali che La riguardano oggetto di trattamento.

Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.

Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

⁵ Secondo quanto previsto dall' accordo intergovernativo sottoscritto tra gli U.S.A. e l'Irlanda, finalizzato all'applicazione della normativa statunitense nota come FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) la Società potrebbe essere tenuta a fornire i Suoi Dati Personali e, più in generale informazioni riguardanti il contratto assicurativo alla Irish Revenue Commissioners, la quale a Sua volta potrebbe comunicare le informazioni ricevute all'Autorità U.S.A. competente. La Società, in quanto impresa di assicurazioni di diritto irlandese, è tenuta a comunicare talune informazioni, in applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo le normative CRS (Common Reporting Standard) e DAC2 (Direttiva 2014/107/UE) che prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Amministrazioni finanziarie al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di soggetti con residenza fiscale in (o anche in) Stati diversi dall'Irlanda.



2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, a esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Qualora invece i Suoi Dati Personali siano trattati per finalità di marketing, Lei ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al suddetto trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

L'articolo 22 del Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi⁶.

⁶ A esempio al fine della verifica dei limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).



La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento⁷.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), necessario per l'assunzione e la stipula del contratto assicurativo, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e delle disposizioni normative e regolamentari irlandesi e italiane che danno attuazione allo stesso Intesa Sanpaolo Life dac, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei Suoi dati personali (nel seguito "Dati Personali") con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Personali

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.

⁷ L'art. 77, comma 1 del Regolamento prevede che "... l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione".



i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasnapaololife.ie

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene anche e, in quanto applicabile, sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla Sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasnapaololife.ie o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy.intesasnapaololife@pec.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Life dac, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Irlanda.

Per tutto quanto non previsto nella presente si rinvia all'informativa principale fornita dalla Società.

FAC SIMILE

Allegato 5**Definizioni/Glossario**

Accordi di retrocessione

Convenzioni in base alle quali la Compagnia beneficia della retrocessione parziale delle commissioni di gestione da parte del Gestore del fondo.

Anno di polizza

Tempo trascorso dalla data di conclusione del contratto, espresso in anni anche non interamente trascorsi (es: l'anno 1 di polizza decorre dalla data di conclusione di contratto).

Assicurato

Persona sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in base ai suoi dati anagrafici e degli eventi della sua vita.

Benchmark

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica scelta dal Contraente, che può anche coincidere o meno con il Contraente stesso o con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale maturato

Capitale che l'Assicurato riceve alla data di riscatto prima della scadenza. È determinato in base alla valorizzazione del versamento investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale

Versamento effettuato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.

Capitalizzazione dei proventi

Ammontare dei dividendi che sono stati accumulati a favore dei possessori dei titoli ma che non sono stati ancora distribuiti.

Categoria

La categoria del fondo interno/OICR/combinazione libera fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Commissioni di gestione

Compensi pagati alla Compagnia con addebito diretto sul patrimonio del fondo interno/OICR/ linea/combinazione libera o mediante cancellazione di quote per pagare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidiana-

namente sul patrimonio netto del fondo interno/OICR/ linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance)

Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea/ combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/ linee/combinazioni libere con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark.

Compagnia

Intesa Sanpaolo Life dac, impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al pagamento del relativo premio. Nel presente Contratto la figura del Contraente, se persona fisica, coincide con quella dell'Assicurato.

Controvalore delle quote

Importo che si ottiene moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario ad una certa data.

Costi delle coperture assicurative

Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dalla Compagnia.

Decumulo finanziario

È un'opzione che prevede l'erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disinvestimento di quote dei fondi collegati al contratto. Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei versamenti investiti da più di cinque anni al netto di eventuali riscatti parziali. Le prestazioni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari all'80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del contratto al momento dell'attivazione dell'opzione.

Depositi bancari

Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (Articolo 1834 c.c.).

Destinazione dei proventi

politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitori oppure alla loro accumulazione reinvestendoli nella stessa gestione (fondo).

Effetto leva

Rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio di una società, che produce un effetto moltiplicativo sulla differenza tra la redditività del capitale proprio e il costo del denaro. È la pratica con cui ci si indebita per aumentare l'importo investito in una determinata posizione quando si ritiene che il rendimento della posizione supererà il costo dell'indebitamento.

Firma Digitale

Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità dello stesso. Essa si basa su un Certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione della Clientela dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l'ente preposto dalle legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l'utilizzo, da parte della Clientela, di un codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca, senza necessità per la Clientela di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca.

Firma Grafometrica

Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata". La Compagnia per l'utilizzo da parte della Clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettronica, (i) l'identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia e della Banca intermediaria, consultando il documento "Nota informativa sulla Firma Grafometrica".

Firma Tradizionale

Firma autografa apposta dal Cliente sull'apposito documento di polizza in formato cartaceo, per il tramite del soggetto incaricato del collocamento presso la Banca intermediaria.

Fondo armonizzato

Fondo d'investimento di diritto italiano o estero al quale si applicano, ai sensi della legislazione comunitaria, una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare gli Investitori.

Fondi comuni d'investimento

Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di Investitori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquidità).

Fondo estero

Fondo di investimento, non costituito dalla Compagnia(ad es. OICR costituiti da SGR/SICAV), nel quale confluiscono i versamenti al netto degli eventuali costi gravanti sugli stessi.

Fondo interno

Portafoglio di strumenti finanziari per la gestione delle polizze unit-linked costituito dalla Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, pagati dal Contraente, che vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquidità).

Gestione a benchmark di tipo attivo

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare "valore aggiunto". Questa gestione presenta un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo", e "rilevante".

Gestione a benchmark di tipo passivo

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento rispetto al quale la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ha l'obiettivo di replicarne l'andamento.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Indicatore sintetico di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio ed esprime la probabilità di subire perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità di pagare quanto dovuto. L'indicatore sintetico rischio è rappresentato tramite una scala che varia da 1 a 7, dove 1 rappresenta il livello più basso di rischio e 7 il livello più alto.

Investment Grade

Sono indicatori della affidabilità di azioni od altri strumenti finanziari ritenuti degni di fede da Investitori istituzionali. Sono identificabili attraverso il loro rating, in quanto, secondo le varie legislazioni nazionali, esiste un limite minimo di valutazione sotto il quale gli istituzionali non possono trattare.

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Modulo di proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni di assicurazione in esso indicate.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV). A seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe e delle modalità di ingresso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, come i fondi comuni d'investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

OICR monomanager

OICR gestito da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

OICR multimanager

OICR gestito da Società terze.

OICR High Yield

È un OICR obbligazionario che investe in titoli obbligazionari con un rating molto basso, dovuto alle minori garanzie delle società o degli Stati che li emettono a onorare il loro debito. Offre un rendimento più elevato di quello offerto da emittenti più affidabili a fronte di un maggior grado di rischio.

OICR Total Return

OICR la cui strategia di investimento ha lo scopo di ottenere un rendimento assoluto, cioè di conseguire una performance costante e positiva mediante un sistema di gestione puntuale del rischio. In particolare, lo stile di gestione legato ai fondi in esame è fortemente focalizzato a salvaguardare l'investimento in questione dalle perdite possibili nel corso del medio-lungo termine. La distribuzione delle attività finanziarie è dinamica e utilizza tutti gli strumenti tradizionali, quali azioni, obbligazioni, strumenti monetari e strategie di investimento focalizzate sulla gestione flessibile e sul controllo della volatilità.

Orizzonte temporale di investimento consigliato

Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Periodo di carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Se l'evento assicurato dovesse verificarsi in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata (maggiorazione caso morte).

Prodotto unit linked

Il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione e/o al valore delle quote di OICR.

Percorso (d'investimento)

Ogni possibile attività finanziaria, o combinazione di attività finanziarie, sottoscrivibili dal Contraente con specifiche caratteristiche riguardo al regime dei costi tali da identificare il profilo di rischio-rendimento.

Premio investito

Parte del premio pagato che viene effettivamente investito dalla Compagnia in fondi interni o OICR. È determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, e, se presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Premio pagato

Importo pagato dal Contraente alla Compagnia per la sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.

Premio Aggiuntivo

Premio che il Contraente può decidere facoltativamente di versare successivamente alla conclusione del contratto.

Premio Unico Iniziale

Premio che il Contraente si impegna a pagare in un'unica soluzione alla Compagnia al momento della sottoscrizione del contratto.

Prestazione Assicurata

È la prestazione dovuta da Intesa Sanpaolo Life dac al verificarsi dell'evento assicurato secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Prestazione ricorrente

Il Contraente può decidere che venga pagata annualmente, al Beneficiario da lui scelto, una somma determinata in base ad un parametro esterno di riferimento. Questo pagamento è effettuato disinvestendo parte delle quote collegate al contratto se i fondi in cui è investito il capitale prevedono la prestazione ricorrente.

Qualifica

La qualifica del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera integra l'informativa sulla politica gestionale adottata.

Quota

Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquistano un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating o merito creditizio

Valutazione fornita da agenzie specializzate sulla qualità dei titoli obbligazionari emessi da una società o in altri termini sulla probabilità che la società restituisca il proprio debito. Il rating è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato Aaa (Moody's) e AAA (Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso, C (Moody's), D (Standard & Poor's e Fitch-IBCA) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade, pari a Baa3 (Moody's) e BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA).

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento

Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Retrocessione (rebates)

Si tratta di accordi tramite i quali vengono restituite in misura variabile alla Compagnia parte delle commissioni di gestione gravanti su OICR e altri investimenti. Gli importi così percepiti dalla Compagnia variano a seconda dei singoli OICR e possono inoltre variare nel tempo. Per superare un potenziale conflitto di interessi, la Compagnia riconoscerà queste somme ai Contraenti e verranno attribuite interamente al fondo interno.

Revoca della proposta

Diritto del Proponente, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del controvalore delle quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio di un evento futuro e incerto (per esempio morte) relativo alla vita dell'Assicurato al verificarsi del quale la Compagnia si impegna a pagare le prestazioni assicurative previste dal contratto.

Rischio finanziario

Il rischio di possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni/OICR, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi è investito.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società di gestione del risparmio (SGR)

Società autorizzate alle quali è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Spese di emissione

Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l'emissione del prodotto.

TEV (Tracking Error Volatility)

Rappresenta il rischio aggiuntivo assunto dalla gestione del fondo rispetto al benchmark di riferimento, ovvero la volatilità del rendimento che il fondo ha realizzato rispetto ad un parametro di riferimento.

Tipologia di gestione del Fondo Interno / Fondo esterno / Percorso

La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/percorsi la cui politica dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Total Expense Ratio (TER)

Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Trasferimento di quote tra fondi (switch)

Operazione con cui il Contraente richiede il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)

Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV)

Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/ OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNET), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/ OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valorizzazione della quota

Operazione di calcolo del valore unitario della quota del fondo interno stesso in un determinato momento.

VAR (Value at Risk)

Indica la perdita peggiore a cui è possibile andare in contro, in condizioni di mercato normali, dato un certo livello di confidenza, in un certo intervallo di tempo, ovvero la massima perdita possibile per una data posizione o un dato portafoglio in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Volatilità

Indicatore del grado di rischio di un fondo interno, espresso come variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.

ExclusiveInsurance

Intesa Sanpaolo Life dac

1st Floor, International House,
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1 - Ireland

Tel. + 353-1-6617707 - Fax + 353-1-6617727 Registered No: 284248

Gruppo Intesa Sanpaolo